

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 219<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1960

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,  
indi del Vice Presidente CESCHI

#### I N D I C E

<b>Corte costituzionale:</b>	
Trasmissione di sentenza . . . . .	Pag. 10731
<b>Disegni di legge:</b>	
Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . .	10731
Trasmissione . . . . .	10731
« Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali » (146) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):	
BERTONE . . . . .	10752
BOLETTIERI . . . . .	10750
CENINI, <i>relatore</i> . . . . .	10735 e <i>passim</i>
FERRETTI . . . . .	10732
FORTUNATI . . . . .	10736 e <i>passim</i>
MILILLO . . . . .	10734, 10735
MILITERNI . . . . .	10749
MINIO . . . . .	10738, 10752
NENCIONI . . . . .	10732
OLIVA, <i>relatore</i> . . . . .	10750
PIGNATELLI . . . . .	10732, 10734
RODA . . . . .	10737, 10739
RUGGERI . . . . .	10741
TAVIANI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	10733 e <i>passim</i>
TRABUCCHI . . . . .	10733
« Agevolazioni tributarie in materia di edilizia » (Approvato dal Senato, modificato dalla 6 <sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla 6 <sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati) (493-D-Urgenza) (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE . . . . .	Pag. 10755 e <i>passim</i>
BERGAMASCO . . . . .	10760
CONTI . . . . .	10755, 10756
FORTUNATI . . . . .	10760
GENCO . . . . .	10758
OLIVA . . . . .	10757
RODA . . . . .	10759
TARTUFOLI . . . . .	10758
TAVIANI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	10756
TRABUCCHI, <i>relatore</i> . . . . .	10756
<b>Interpellanze:</b>	
Annunzio . . . . .	10761
<b>Interrogazioni:</b>	
Annunzio . . . . .	10762
Per lo svolgimento:	
PRESIDENTE . . . . .	10764
SANSONE . . . . .	10764
TAVIANI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	10764



## Presidenza del Presidente MERZAGORA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

**BUSONI**, *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

### **Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati**

**PRESIDENTE.** Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Provvidenze a favore della Società mineraria carbonifera sarda » (923);

« Provvedimenti a favore delle famiglie numerose » (924), di iniziativa dei deputati Quintieri ed altri.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

### **Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti**

**PRESIDENTE.** Comunico che, nelle sedute di stamane, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

*8ª Commissione permanente* (Agricoltura e alimentazione):

« Disposizioni transitorie per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario

e dei prodotti agrari » (809), di iniziativa del senatore Trabucchi;

« Norme sulla liquidazione della indennità di buonuscita agli ispettori forestali del ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 » (838), di iniziativa del senatore Giraudò;

*10ª Commissione permanente* (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 499, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (247-B);

*11ª Commissione permanente* (Igiene e sanità):

« Modifiche alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, concernente l'istituzione di scuole per infermiere ed infermieri generici » (840), di iniziativa dei senatori Samek Lodovici ed altri:

« Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (854), di iniziativa dei deputati Mazzoni ed altri.

### **Annunzio di sentenza trasmessa dalla Corte costituzionale**

**PRESIDENTE.** Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso, con lettera in data 26 gennaio 1960, copia della sentenza, depositata in pari data in Cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 1º comma, ultima parte, e del 3º comma, ultima parte, dell'articolo 6

del decreto legislativo 26 gennaio 1959, n. 28 contenente norme di attuazione dello Statuto regionale trentino in materia di case popolari; nonché la illegittimità costituzionale della legge approvata il 14 febbraio 1959 dal Consiglio provinciale di Bolzano recante norme per la assunzione di competenza in materia di case popolari (Sentenza n. 2).

**Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali » (146)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni a talune disposizioni in materia di tributi locali ».

Ricordo che nella seduta di questa mattina è stato rinviato l'esame dell'articolo 18-bis proposto dal senatore Pignatelli. Comunico che il senatore Pignatelli ha presentato un nuovo testo di tale articolo. Se ne dia lettura.

**BUSONI, Segretario:**

**Art. 18-bis.**

Nel caso di trasferimento di residenza dichiarato da un cittadino iscritto nei ruoli dell'imposta di famiglia o nei confronti del quale sia stato notificato l'accertamento dei redditi per tale imposta, il Comune abbandonato — salva la facoltà di contestare nei modi di legge la veridicità del dichiarato trasferimento — ha il diritto di mantenere come proprio contribuente il cittadino trasferito per i due esercizi finanziari successivi a quello in cui sia stato dichiarato il trasferimento di residenza.

**PRESIDENTE.** Il senatore Pignatelli ha facoltà di illustrare questo emendamento,

**PIGNATELLI.** Io non ho da illustrare nulla, perchè stamane ho già rappresentato al Senato la necessità che si provveda su questo argomento.

**FERRETTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FERRETTI.** A me pare che questa sia una norma che non possiamo assolutamente approvare. Quando un cittadino si trasferisce, la prima cosa che fa il Comune, nel territorio nel quale egli si è trasferito, è quella di applicare il valore locativo, sostitutivo, come sapete, dell'imposta di famiglia. Quindi egli per due anni pagherebbe la tassa sul valore locativo al Comune dove è andato e la tassa di famiglia al Comune abbandonato: una doppia, ingiusta imposizione, insomma, da evitarsi in ogni modo.

**NENCIONI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NENCIONI.** Rilevo che l'imposta di famiglia ha fatto un po' perdere la testa a tutti. Prima per aver confuso l'oggetto dell'imposta con le pretese di autonomia comunale e per aver conseguentemente creato quella norma contro la quale militano ragioni di carattere tecnico; poi per aver prodotto una euforica atmosfera in cui è stata possibile la presentazione di questo emendamento che è veramente abnorme. In un momento in cui sarebbe doverosa l'attuazione di un clima di giustizia tributaria, non possiamo permettere che nei confronti di un individuo che lascia il Comune di residenza, di domicilio, in cui cioè ha il centro dei propri affari, e si trasferisce altrove, in ordine ad un diritto sancito dalla Costituzione della Repubblica e che non ha ancora avuto attuazione (perchè tanti sono i legami, tante sono le remore, tanti sono gli ostacoli al suo esercizio), venga aggiunta anche la dipendenza fiscale, ai fini dell'imposta di famiglia, dipendenza che obbligherebbe il cittadino, quando volesse difendere i suoi diritti nei confronti dell'ente

locale, a ritornare (diciamo sul luogo del delitto) per poter difendere la sua posizione fiscale, per anni due. Mi pare che questa norma sia veramente strana (non voglio dire anti-giuridica, perchè dire che una norma di legge è anti-giuridica è un non senso) e che cozzino quanto meno contro il buon senso e contro le più elementari norme di tecnica tributaria.

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Vorrei rispondere al senatore Nencioni che veramente in quello che ha proposto il senatore Pignatelli non c'è nulla di straordinario; c'è infatti un'altra norma simile ed è quella che riguarda il domicilio di soccorso per cui il Comune, se ce n'è bisogno, deve provvedere alle spese di ospitalità e deve anticiparle, in caso di ricovero d'urgenza: il domicilio di soccorso si acquista e si perde soltanto dopo un certo periodo di residenza. Quindi è già acquisito nella nostra legislazione che occorra una certa durata residenziale perchè il cambiamento di residenza sia rilevante nei confronti dell'ente locale, e ciò si può stabilire agli effetti del dare come è stabilito agli effetti del ricevere.

Ciò premesso e premesso quindi che non vedo niente di irregolare, debbo però far presente al senatore Pignatelli che, se fosse possibile non discutere in questa sede il suo emendamento e rimetterne la discussione ad una legge speciale, io sarei molto lieto, perchè, per esempio, la norma che viene presentata potrebbe essere discutibile nel caso di pubblici impiegati che vengano trasferiti; potrebbe essere anche discutibile il periodo dei due anni o dell'anno. Secondo me, poi, per dare alla norma una formulazione razionale, non si dovrebbe avere riguardo soltanto alla imposta di famiglia, ma si dovrebbe regolare la acquisizione del domicilio fiscale agli effetti degli enti locali; bisognerebbe quindi studiare l'influenza che questa norma ritardatrice dell'effetto del trasferimento potrebbe avere sull'imposta sul valore locativo, sul-

l'imposta di famiglia, sulle altre imposte di natura locale.

Trovandoci di fronte ad un semplice emendamento, potremmo approvare una norma che ci potrebbe poi dare ulteriori preoccupazioni, e ci potremmo magari trovare nella necessità di ulteriori modificazioni. Se il senatore Pignatelli, in base a questa nostra dichiarazione, che penso condivisa anche dalle altre parti del Senato, volesse accedere all'idea di rinviare la discussione del contenuto dell'emendamento ad una proposta di legge particolare, gli sarei personalmente molto grato; altrimenti però il mio voto sarebbe favorevole alla proposta.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, la mia sia pur breve e modesta esperienza nel dicastero finanziario mi ha dato questo insegnamento, che bisogna stare molto attenti a improvvisare, in materia di legislazione fiscale. Se i provvedimenti non sono ponderati, e non abbiamo la possibilità di considerarne tutti gli effetti, oggi possiamo anche essere convinti che una determinata soluzione sia l'ideale, ma poi, alla luce di ulteriori studi, vediamo che tale soluzione non risulta la più esatta. Dico questo per sostenere la tesi avanzata come ipotesi dal senatore Trabucchi. Se il senatore Pignatelli volesse presentare questa norma come proposta di legge, avrebbe la garanzia che la questione sarebbe esaminata al più presto in sede legislativa. D'altra parte il Governo si impegna a presentare, per suo conto, norme legislative in proposito. L'onorevole Pignatelli è così garantito che non si va alle calende greche, e che, se il Governo dovesse tardare o cambiare opinione, la Commissione finanze e tesoro si troverà a discutere comunque su di un documento.

Così come è formulato, l'articolo lascia perplessi; lasciano perplessi i due anni, anzichè uno (che soltanto si potrebbe capire), ma soprattutto lascia perplessi il fatto che, per colpire casi abnormi, che vanno colpiti, re-

stano colpiti tantissimi altri casi, non solo di impiegati statali, ma anche di impiegati di ditte private, con i pericoli della doppia imposizione.

Vorrei dire all'onorevole Nencioni, il quale ha affermato che su questi argomenti gli sembra che si sia un po' perduta la testa, che il fenomeno di questi trasferimenti è veramente grave. Non sarà di grande numero, nè di grande peso dal punto di vista della finanza dello Stato nel suo complesso, ma dal punto di vista di certe finanze comunali può anche risultare rilevante. È un fenomeno grave, che si è diffuso, perchè la norma della dimora abituale è facilmente discutibile: uno può avere dimora abituale anche se va in villeggiatura sempre in un determinato posto. Non voglio credere che ci siano addirittura dei contribuenti che mettono all'asta tra i vari Comuni la loro capacità contributiva, asta al ribasso; però è certo che di essi si fa un grande parlare alla periferia: ciò che più importa non è tanto quello che viene a perdere un determinato Comune, quanto l'esempio veramente grave che si dà, e che moltiplica l'effetto della cosa.

Detto questo, che cioè si tratta di una delle forme di evasione più antipatiche e che hanno effetto più deleterio sull'opinione pubblica, concordando con lo spirito che ha mosso il proponente, lo consiglierai di fare oggetto di una proposta di legge questa materia, in modo che la si possa studiare ponderatamente in sede legislativa.

**PRESIDENTE.** Senatore Pignatelli mantiene il suo emendamento?

**PIGNATELLI.** Onorevole Presidente, ritiro il mio emendamento e desidero che ella ponga in votazione al momento opportuno l'ordine del giorno che ho fatto consegnare alla Presidenza, con cui il Senato impegna il Governo a far studiare nel più breve termine possibile il problema e a presentare un provvedimento legislativo atto a stroncare l'abuso dei trasferimenti di domicilio allo scopo di evadere l'imposta di famiglia.

**PRESIDENTE.** Senatore Pignatelli, metterò ai voti il suo ordine del giorno prima della votazione sul complesso del disegno di legge.

**MILILLO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MILILLO.** Signor Presidente, questa mattina è stato accantonato un emendamento all'articolo 20, da me presentato insieme ai senatori Simonucci, Roda, Caruso ed altri. Ripresento tale emendamento ora come articolo 20-bis.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'emendamento dei senatori Milillo, Simonucci, Roda, Caruso, Cianca, Di Prisco e Bonafini.

**BUSONI, Segretario:**

**Art. 20-bis.**

Da questi aumenti eccezionali sono esclusi le società e gli enti di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 603. Alle cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge predetta gli aumenti eccezionali possono essere applicati in misura non superiore al 50 per cento.

**PRESIDENTE.** Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**MILILLO.** Questo emendamento non sostituisce, come fraintendeva il collega Varaldo, il comma quinto dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale. Il comma quinto, così come modificato dall'articolo 20 di questa legge, prevede invece, che in casi eccezionali, quando il pareggio del bilancio non sia raggiunto, possano applicarsi delle sovrapposizioni di carattere ugualmente eccezionale per determinate imposte, mentre il mio emendamento, che diventa articolo 20-bis, tende ad esonerare, appunto da queste sovra-

imposizioni di carattere generale, le cooperative e gli altri enti indicati dalla legge che istituisce l'imposta sulle società. Questa legge aveva infatti escluso dall'imposta stessa tutte le cooperative con capitale inferiore a 4 milioni o con patrimonio inferiore ad 8 milioni, oltre ad una serie di enti indicati nella medesima legge.

Ora a me pare che lo stesso criterio adottato nella legge sull'imposta per le società, debba per analogia applicarsi anche nel caso in esame. In altri termini, dal momento che si prevedono aumenti eccezionali di determinate imposte, noi affermiamo che da tali aumenti, così come è stato già fatto per l'imposta sulle società, è giusto esonerare le cooperative, se è vero, come lo è, che esse godono il particolare favore della Costituzione, la quale, esplicitamente, all'articolo 45, impegna lo Stato a promuoverne lo sviluppo; se è vero, come lo è, che le cooperative, a differenza delle imprese private, non hanno alcuno scopo di lucro. La seconda parte dell'emendamento riguarda quelle altre cooperative che non possono essere esonerate perchè i loro capitali superano il limite dei 4 milioni e il loro patrimonio quello di 8; esse dovrebbero essere sottoposte a tassazione con un'aliquota non superiore al 50 per cento, sempre in analogia al criterio adottato per l'imposta sulle società.

In altri termini, se questo riconoscimento della funzione sociale e di particolare interesse generale delle cooperative è stato già ad esse attribuito in una recente legge, come quella dell'imposta sulle società, non si vede perchè analoghi criteri non debbano essere assunti in questo caso, in cui non si parla di imposte generali, ma soltanto di aumenti eccezionali di imposizioni tributarie.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**CENINI, relatore.** Anche questo emendamento non è stato esaminato dalla Commissione, la maggioranza della quale pe-

rò è contraria ad esso. Trattandosi di cooperative, le imposte comunali che le riguardano non possono essere che quelle di consumo. Non si vede allora la ragione perchè si debba adottare un sistema di applicazione delle imposte di consumo per le cooperative diverso da quello adottato per i privati esercenti. Queste sono le ragioni per cui la maggioranza della Commissione non accoglie lo emendamento.

**TAVIANI, Ministro delle finanze.** Il Governo si associa alle argomentazioni della Commissione.

**PRESIDENTE.** Senatore Milillo, mantiene l'emendamento?

**MILILLO.** Lo mantengo.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti l'articolo 20-bis proposto dai senatori Milillo, Simonucci ed altri, di cui è stata data lettura, non accettato, nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

**BUSONI, Segretario:**

#### Art. 21.

A decorrere dal 1° gennaio successivo alla pubblicazione della presente legge, cessano di avere applicazione:

a) le imposte sulle vetture, sui domestici e sui pianoforti;

b) la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo di tale articolo. Se ne dia lettura.

BUSONI, *Segretario*:

Art. 21.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione della presente legge, cessano di avere applicazione:

a) l'imposta sulle vetture e sui domestici;

b) l'imposta sui pianoforti e sui biliardi;

c) la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

d) le prestazioni d'opera, contemplate dal testo unico per la finanza locale, approvato dal regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

CENINI, *relatore*. La Commissione lo accetta.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Debbo dichiarare, come già in Commissione, che sul contenuto sostanziale della norma presentata dal Governo — la quale nei confronti di quella predisposta dalla Commissione diverge soltanto per l'ultima parte, in quanto include le prestazioni d'opera — noi non abbiamo nulla da obiettare, perchè siamo perfettamente convinti che la regolamentazione contestuale delle prestazioni d'opera è ormai di tipo feudale. Non vi è dubbio, però, che l'abolizione di questo tributo darà luogo (almeno penso) a notevoli ripercussioni in un centinaio di Comuni italiani. Soprattutto nei primi 10 anni dopo il 1945, numerosi Comuni hanno infatti avuto omologato dal Ministero delle finanze un regolamento del tributo, che consentiva applicazioni diverse da quelle pre-

viste secondo la lettura dell'originaria disposizione.

Occorre, a mio avviso, che il Governo e il Parlamento si rendano conto di questa situazione, perchè se è vero che noi dobbiamo eliminare dal contesto del sistema tributario i tributi che non rispondono più a determinate situazioni, abbiamo però il dovere di non mettere gli enti locali in condizioni di non poter affrontare i problemi che loro si presentano.

Si tratta di un gettito che complessivamente non rappresenta, credo, un onere gravoso. Mi pare che, specialmente dopo le ultime restrizioni dovute ad una sentenza della Corte di cassazione, il gettito totale per tutti i Comuni non supererà probabilmente il mezzo miliardo.

Ma il problema grave non è questo; il problema grave è quello del come il mezzo miliardo si distribuisce in concreto tra i Comuni che applicavano il tributo.

Vorrei quindi pregare il Ministro di esaminare la situazione. A me non sembra giusto che, mentre si è abolita l'addizionale sui redditi agrari e contemporaneamente se ne è prevista la copertura specifica con altri proventi, ora, di fronte all'economia generale della proposta della Commissione che non prevedeva l'abolizione del tributo specifico, si decida codesta abolizione mentre il contesto generale del provvedimento rimane immutato. Non vorrei cioè che alcune situazioni diventassero difficili. Ora, siccome il tributo sarà abolito solo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data di pubblicazione della legge, vi è evidentemente un intervallo temporale entro cui il Governo può esaminare la situazione e il Parlamento prendere dei provvedimenti. Pregherei quindi il Ministro di assicurare che il Ministero delle finanze farà un'analisi particolareggiata della situazione dei Comuni che applicano ora le prestazioni d'opera e, in base ai risultati di questa analisi, proporrà provvedimenti transitori, prima che la nuova legge entri in vigore.

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.



P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. Posso accettare quest'ultima proposta del senatore Fortunati, con due condizioni, però.

La prima è che sia limitata ai Comuni che vengono a subire un peso piuttosto gravoso da questa eliminazione; evidentemente non possiamo prendere in considerazione tutta la polverizzazione del gettito del tributo, trattandosi, a mio avviso, di anche meno di mezzo miliardo. Quindi la prima condizione è che si intervenga soltanto in quei 20 o 30 casi più grossi e più importanti, non più.

La seconda condizione è che il ripianamento sia limitato nel tempo, al massimo due anni, perchè non è possibile che per ogni imposta, anche minima, che togliamo, si debba pensare a dei ripianamenti a lunga scadenza.

F O R T U N A T I . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 21 proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

I senatori Roda, Negri, Masciale ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 21 del testo originario della Commissione il punto seguente: « c) la imposta di patente ».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

R O D A . Qui è successo un piccolo bi sticcio, se non equivoco. Questo mio emendamento è ispirato al concetto che informa tutto l'articolo 21, che è quello di eliminare tutte le imposte il cui gettito sia esiguo e il cui costo di esazione superi, in molti casi, il gettito stesso della imposta: quindi, imposte anti-economiche. Così è il caso, per esempio, dell'imposta sulle vetture, che abbiamo abolito perchè concorrevà con 410 milioni su 461 miliardi di gettito dei Comuni, e cioè con meno dell'1 per mille. Peggio ancora per la

imposta sui domestici, (l'altra imposta che abbiamo abolito testè), che concorrevà per 61 milioni, con un gettito di meno dell'un per mille su tutte le entrate comunali.

Ed allora, desidererei che si avesse il coraggio di andare fino in fondo: dal momento che si sono abolite tutte le sovrastrutture impositive che rendono poco più, o in certi casi, anche meno del costo di esazione, si tolga di mezzo anche l'imposta di patente, la quale — lo dico per convincere, più che altri, il collega Minio — nel Comune di Milano concorre con 45 milioni su un gettito complessivo di 39 miliardi e rotti, quindi con qualcosa come l'uno per mille. Ma c'è di più: questo è solo l'aspetto tecnico; c'è poi un aspetto sociale che io, per convincere sempre il collega Minio, intendo sottolineare. Ed è questo: tale imposta è la classica imposta sulla miseria. Per chi non lo sappia, l'imposta di patente è quella che la povera vecchietta che ha in affitto uno scantinato o un abbaino, paga quando, nella sua catapecchia, a sua volta, subaffitta ad un poveraccio come lei un letto; ed allora questa povera vecchietta viene spremuta con l'imposta diretta di patente il cui costo di esazione, ripeto, è superiore al gettito di quelle 300, 400 o 500 lire all'anno che deve pagare la vecchietta di cui abbiamo parlato. Il che veramente è una stortura e dal punto di vista impositivo e dal punto di vista sociale.

Lo so che l'onorevole Minio dirà: siete tutti d'accordo nello spolpare questi poveri Comuni. D'accordo, c'è un problema di copertura, che per Milano è un problema minimo, anzi non esiste affatto, come non esiste per Roma, perchè le spese di riscossione, ripeto, sono superiori al gettito. Ma, dal momento che abbiamo attinto largamente a favore dei Comuni e delle Provincie dall'imposta generale sull'entrata, siccome in questo prelievo c'è ancora una capienza, allora è solo questione di conti. Il 2 per cento sull'imposta generale sull'entrata, il cui gettito è previsto in 700 miliardi, equivale a 14 miliardi. Fino ad oggi, per il rimborso delle super-contribuzioni, abbiamo prelevato — su 14 miliardi di nuovo gettito che affluiranno ai Comuni c

alle Provincie — circa 9 miliardi. Abbiamo ancora un margine in cui possono entrare anche i 45 milioni, poniamo, del Comune di Milano, o, se volete essere edotti al cento per cento, i 117 milioni del Comune di Roma sui 34 miliardi di gettito fiscale del Comune di Roma stesso! La capienza per questo gettito, irrisorio nel suo complesso, rispetto a tutte le entrate, esiste, ed io la indico appunto in questo modo.

Ecco il motivo per cui ho cercato di difendere questa soppressione di imposta che, ripeto, è la classica imposta sulla miseria: e ci tengo a precisarlo.

**TAVIANI**, *Ministro delle finanze*.  
Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**TAVIANI**, *Ministro delle finanze*.  
Senatore Roda, mi dispiace, sarei ben lieto di poter accedere a questa sua tesi, ma non è esatta. Non è esatto cioè che si possano avere per l'anno prossimo fra i 13 e i 14 miliardi dal fondo dell'I.G.E.; non è esatto che si tratti di 9 miliardi per gli sgravi sui redditi agrari, in quanto superano i 10 ed arrivano a 10 e mezzo.

Ma c'è qualcosa di più: proprio a quel fondo il Governo ha dovuto ricorrere prima per accedere alla proposta del Senato sulle strade, e poi per accedere alla proposta, anche del Senato, di reintrodurre nel primo articolo della legge sulla pubblica istruzione, 10 miliardi anzichè 8. Si tratta in totale di 3 miliardi e 800 milioni e, come vede, la coperta è molto più stretta di quanto lei non pensasse.

Quello che lei ha detto prima, che cioè si tratti di un'imposta superata e di un duplicato, in certi casi è esatto. Devo però far presente che in questo momento abbiamo raggiunto lo sforzo massimo. Un altro miliardo e mezzo, ora come ora, non l'abbiamo.

Se il Senato vorrà approvare l'abolizione dell'imposta senza ripianamento, ci rimetteremo al Senato. Osservo però che, in questo caso, non so se i bilanci comunali possano sopportarlo. Milano e Roma certamente non

se ne accorgerebbero; ma se ne accorgerebbero i piccoli Comuni.

Ritengo pertanto che, tutto sommato, sia meglio soprassedere, in questo momento.

**MINIO**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MINIO**. Non vorrei che il mio intervento significasse l'intenzione di infierire su quella povera vecchietta, di cui parlava il senatore Roda. Non ho affatto questa malvagia volontà. Sono d'accordo con il senatore Roda che l'imposta di patente è una di quelle imposte il cui gettito non è rilevante, e che deve rientrare tra quelle da sopprimere. Il mio intervento vuole solo ricordare che eravamo partiti per dare qualcosa di più ai Comuni, e finiremo invece col mettere i Comuni in difficoltà ancora maggiori; e non certamente a vantaggio dei lavoratori e dei poveri. Non mi preoccupo di altro che di questo.

Il gettito non è rilevante, ma a furia di togliere e di limitare, quando arriveremo a fare i conti, cosa diremo agli amministratori comunali? Io sono favorevole all'abolizione dell'imposta, ma sono anche d'accordo col senatore Roda che i Comuni debbano essere compensati della perdita che verranno a subire, in aggiunta alle altre.

Se poi, nonostante ciò, si vuole sopprimerla, facciamolo. Io voterò a favore, visto che ormai siamo purtroppo decisi a considerare i Comuni e il fisco comunale come la causa di tutte le sventure del nostro Paese!

**PRESIDENTE**. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

**CENINI**, *relatore*. Questo è un altro emendamento che la Commissione non ha esaminato.

Comunque, durante la formulazione si era restati tutti d'accordo nell'escludere l'imposta di patente da quelle che dovevano essere soppresse, proprio per le ragioni che testè ricordava il senatore Minio. Infatti, se andia-

mo di questo passo, invece di dare un aiuto ai Comuni, finiamo per dare loro altre preoccupazioni.

Se nel suo complesso l'imposta di patente non dà un gettito forte, bisogna però considerare che quasi tutto l'ammontare di tale gettito riguarda i piccoli Comuni. È stato per questa considerazione che la Commissione ha detto appunto: dell'imposta di patente eventualmente si parlerà successivamente, per ora non aboliamola.

La Commissione resta di questo parere, quindi è contraria all'emendamento.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Non intendo insistere. L'ho fatto prima, perchè secondo i miei calcoli, nei 14 miliardi da attribuire ai Comuni entrava abbondantemente anche questa cenentola di imposta. Dal momento però che il Ministro mi ha autorevolmente smentito, io debbo rimettermi ai suoi dati, stante che in questo momento non posso averne di miei più aggiornati.

Per questo non insisto. Prendo però atto della dichiarazione del relatore Cenini che la soppressione di questa imposta è di attualità e verrà, ad un certo momento, considerata attentamente.

P R E S I D E N T E . Ricordo che nella seduta antimeridiana era stato accantonato lo esame dell'articolo 15, perchè collegato con lo articolo 21. Essendo stato ora approvato tale articolo nel testo proposto dal Governo, possiamo procedere all'esame dell'articolo 15. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario* :

#### Art. 15.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1960, gli articoli 255 e 256 del testo unico per la mananza locale approvato con regio decreto 14 set-

tembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo :

« I Comuni e le Provincie possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo.

Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad applicare eccedenze, oltre le aliquote massime, purchè, contemporanea-

a) vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, eccezione fatta per le prestazioni d'opera, con le rispettive aliquote massime;

b) per i Comuni, vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di esse, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, fino a centesimi cinquanta per i redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria C/1), per ogni cento lire d'imponibile;

c) per le Provincie, vengano aumentate le aliquote dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria B) ed a lire 1,40 per cento sui redditi di categoria C/1).

A tutti gli effetti di legge, le addizionali di cui alla lettera b) e le aliquote fino al limite fissato dalla lettera c) del secondo comma si intendono comprese entro il limite delle aliquote massime ».

P R E S I D E N T E . La Commissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire, all'inizio dell'articolo, alle parole: « 1° gennaio 1960 » le altre: « 1° gennaio 1961 ».

Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dalla

Commissione ed accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, alla lettera *a*), le parole: « eccezione fatta per le prestazioni di opera ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

CENINI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

BUSONI, *Segretario*:

#### Art. 22.

Alle scadenze fissate per il pagamento delle quote spettanti ai Comuni ed alle Provincie sul provento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nonchè sui tre quinti del provento dell'addizionale ai vari tributi erariali, comunali e provinciali di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo n. 100, e successive modificazioni, il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare acconti provvisori, entro il limite di due terzi delle quote medesime, salvo conguaglio a liquidazione defini-

tiva. Per i pagamenti totali o parziali delle quote di cui al precedente comma, si provvede con ordini di accreditamento, qualunque ne sia l'importo, anche in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, alla fine del primo periodo, le parole: « entro il limite di due terzi delle quote medesime ». Ha proposto inoltre di porre il successivo periodo a capoverso.

Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento soppressivo e la proposta di porre il successivo periodo a capoverso, presentati dalla Commissione ed accettati dal Governo. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23. Se ne dia lettura.

BUSONI, *Segretario*:

#### Art. 23.

Il primo comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La tassa è commisurata alla superficie dei locali serviti e all'uso cui i medesimi vengono destinati. Per i locali ad uso di abitazione la tassa può essere commisurata alla superficie dei locali e al tipo economico dell'abitazione ».

PRESIDENTE. Per questo articolo la Commissione ha proposto un nuovo testo. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario* :

Art. 23.

Dopo il secondo comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente :

« Nei regolamenti potranno essere altresì previste, limitatamente ai locali destinati ad uso esclusivo di abitazione, esenzioni per gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano e riduzioni sino ad un massimo del 50 per cento per gli alloggi di tipo popolare che non abbiano più di tre vani oltre i servizi ».

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 23 nel nuovo testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Ruggeri, Parri, Fortunati, Mariotti, Minio e Roda hanno proposto un articolo 23-bis. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario* :

Art. 23-bis.

A favore dei Comuni e delle Province che si trovano in condizioni economiche precarie e tali per cui il gettito per testa di abitante delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati, della imposta sull'industria e commercio, le arti e le professioni, e delle addizionali provinciali dei redditi di ricchezza mobile calcolato ad aliquote massime è inferiore alla metà del corrispondente gettito del complesso del territorio nazionale, è istituito a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 un

fondo nazionale rispettivamente di 20 e di 8 miliardi.

Per ogni anno finanziario sarà allegato al bilancio del Ministero dell'interno l'elenco dei Comuni e delle Province proposti per il riparto, con la indicazione della quota del fondo di loro spettanza.

L'inclusione nell'elenco è proposta dalle Giunte provinciali amministrative, ed è sottoposta al parere di una commissione parlamentare composta di nove deputati e nove senatori.

P R E S I D E N T E . Il senatore Ruggeri ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R U G G E R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, siamo stati veramente molto incerti prima di presentare questo articolo aggiuntivo, perchè si tratta di una proposta nuova che apparentemente sembra distaccarsi un poco dal concetto di legge stralcio. Avremmo preferito evidentemente che questa norma avesse fatto parte di una riforma completa, di quella riforma che da tutte le parti viene chiesta. Ad un certo momento ci siamo però decisi a presentare questo emendamento. In questo dibattito si è parlato da ogni parte della necessità di una riforma definitiva che dia soddisfazione ai Comuni, rispettando nel contempo i principi dell'autonomia degli enti locali. Si è auspicato cioè che una legge che regoli per sempre, o per lo meno per un lungo tempo, la vita dei Comuni, venga presentata e discussa nel più breve tempo possibile. Ma, per l'esperienza del passato, per due ragioni, ci siamo decisi a fare questo passo. In primo luogo noi riteniamo che, qualunque possa essere una nuova legge di riforma della finanza locale, essa dovrà contenere norme che tengano conto della diversa situazione economica dei vari Comuni italiani. Non può trattarsi di una legge uniforme, perchè i Comuni sono alimentati da tributi, tasse ed imposte il cui gettito è proporzionato alla situazione economica del loro territorio. È evidente che, se ci si propone di portare, in un periodo più o meno lungo, tutti i Comuni italiani allo stesso livello, si dovrà ve-

nire incontro ai Comuni che operano in zone depresse, con contributi straordinari, con norme cioè che possono essere definite ispirate alla solidarietà nazionale. La seconda ragione per la quale abbiamo presentato questo emendamento è l'esperienza del passato la quale ci dice che, approvata una riforma parziale, una legge stralcio, come stiamo facendo, passeranno parecchi anni prima che il problema finanziario dei Comuni sia risolto nella sua interezza con altra legge fondamentale, come è stato chiesto in questa discussione e come fu chiesto in discussioni precedenti. Gli anni sono passati e non se ne è fatto nulla.

Per queste ragioni ci siamo decisi a presentare questa importante proposta. È evidente che, se tra breve tempo sarà possibile discutere una legge completa e verrà in discussione al Parlamento questa auspicata riforma, possiamo oggi considerare questa norma come provvisoria e da trasferire eventualmente nella legge di riforma, sia pure con formulazione diversa.

D'altra parte, quella che proponiamo non può essere considerata del tutto una nuova norma perchè la legislazione italiana ha previsto parecchie volte, anche negli anni prima della guerra, contributi in capitale sotto forma varia, anche se erogati indiscriminatamente e non precisati e non classificati, così come proponiamo noi.

Non tenendo conto del tutto della situazione economica dei Comuni, nel dopoguerra sono stati ripristinati tali contributi che hanno avuto questo andamento: nel 1947 il contributo in capitale è stato per i Comuni di 21 miliardi, i mutui a copertura di 11 miliardi; nel 1948, rispettivamente di 14 miliardi e 9 miliardi e 600 milioni; nel 1949, di 13 miliardi e 10 miliardi e mezzo; nel 1950, di 8 miliardi e 15 miliardi; nel 1951, di 9 miliardi e 19 miliardi, e via di seguito, fino a quando sono cessati nel bilancio del 1953. Per le Province, in dimensioni minori, l'andamento è pressappoco lo stesso: 4 miliardi e 3 miliardi nel 1947; 3 miliardi e 2 miliardi nel 1948, e via di seguito.

Da queste cifre si rileva che, proprio quando i disavanzi andavano aumentando, i

contributi in capitale andavano diminuendo fino a sparire del tutto nel 1953. La decisione di abolire i contributi fu presa proprio prendendo a pretesto la legge del 2 luglio 1952, affermando che, anche se insufficiente, comunque quella era una soluzione di urgenza, provvisoria, e che rapidamente si sarebbe arrivati ad una riforma totale e concreta delle finanze comunali. Dal 1952 non si decide più un provvedimento a favore dei Comuni; si prendono invece provvedimenti per danneggiarli, per sottrarre loro delle entrate.

Allora fu detto (e cito quello che è stato detto qui al Senato nella relazione della 1ª Commissione al bilancio dell'interno) che, nonostante l'accennata provvidenza, quella cioè che proveniva dalla legge n. 703, troppi sono ancora i Comuni e le Province che presentano situazioni finanziarie deficitarie sia a causa delle competenze accessorie per il personale e per le spese che debbono sostenere per le accresciute esigenze dei servizi, sia per la inadeguatezza dei provvedimenti presi in loro favore. Per avviare alla normalizzazione finanziaria gli enti suddetti — continua la relazione — si sa che sono attualmente allo studio nuovi provvedimenti. E questo viene ripetuto, su per giù, in altre dichiarazioni autorevoli da parte di membri della maggioranza.

Dal 1952 è passata molta acqua sotto i ponti e mentre aumentavano le spese per miglioramenti al personale, per l'aumentato costo dei servizi, e per gli impegni da soddisfare, d'altro lato venivano ridotte alcune possibilità dei detti enti. Il primo provvedimento è stato l'abolizione del contributo in capitale, e successivamente, dal 1951 ad oggi, sono state abolite indiscriminatamente le supercontribuzioni per l'imposta di famiglia (appunto con la legge 703), l'I.C.A.P. e relativa addizionale provinciale, l'imposta sul bestiame, e si è riconfermata l'esenzione delle costruzioni edilizie (un disegno di legge in materia del resto è iscritto all'ordine del giorno, e l'esenzione verrà riconfermata ancora). Tutto ciò senza corrispettivi a favore dei Comuni.

Non è possibile continuare su questa strada senza ricorrere a coperture. Ogni volta che si verifica l'esigenza di abolire contributi che non rendono o che sono antiquati ed antisociali, si parla della copertura; per il passato questa esigenza della copertura non si è mai considerata. Lo Stato per conto suo stabilisce nuove spese, nuovi interventi, nuovi investimenti; e la copertura si cerca in genere con imposte indirette, o anche sulla base di impostazioni restrittive e clas-siste degli accertamenti delle imposte dirette.

Per i Comuni invece non vi è alcuna possibilità, o quasi, di manovra e a loro non resta altro che aumentare il disavanzo, così come è avvenuto, sta avvenendo e avverrà se non provvediamo con mezzi, sia pure transitori, i quali siano però in grado di frenare questa spirale che sta avvolgendo le entrate effettive e le quote di ammortamento, e che in molti Comuni tende a stringere in una morsa una buona parte delle entrate ordinarie.

Si pensi che vi sono dei Comuni anche importanti (posso citare due Comuni di mia conoscenza: Pescara ed Ancona, capoluoghi di Provincia, ed il secondo capoluogo anche di regione) che hanno funzioni importantissime da assolvere, nei quali le quote di ammortamento dei mutui sono pari alla metà delle entrate ordinarie. Occorre considerare che l'ammontare generale dei debiti degli enti locali, Comuni e Province, non è dato soltanto dal disavanzo economico. Alla fine del 1957 (ho tratto i dati dalla relazione economica del Governo dell'anno scorso) i debiti ammontavano per i Comuni a 824 miliardi e per le Province a 123 miliardi: totale 956 miliardi; nell'esercizio 1958-59 il disavanzo è aumentato e non siamo lontani dalla verità affermando che, alla fine di questo ultimo esercizio, i debiti generali raggiungono i 1.400 miliardi, e probabilmente superano questa cifra.

Non tutti sono una conseguenza del disavanzo economico, l'ho già detto; ma anche a questo punto, onorevoli colleghi, è opportuno fare alcune considerazioni. In definitiva i debiti per lavori straordinari per opere nuove possono essere considerati co-

me debiti assunti, quasi sempre o frequentemente, per esigenze normali; e quindi, sia pure con una concezione larga, volendo estendere la mia tesi, possono essere considerati anche come spese ordinarie. Questa tesi non vale, si capisce, per le opere riguardanti investimenti produttivi, impianti per il gas, trasporti, acqua od altro, gestiti da aziende autonome; ma il ragionamento vale per le opere che riguardano i servizi necessari e le spese addirittura obbligatorie, come strade, scuole, fognature e altre opere pubbliche indispensabili per una normale vita dei cittadini.

Considerando tuttavia i soli debiti per disavanzo economico, è noto che da ogni parte si ammette che la situazione finanziaria dei Comuni e delle Province meno dotati è divenuta pesante ed addirittura pericolosa, per mancanza di una riforma o di provvedimenti sia pure parziali, in definitiva per mancanza del contributo in capitale dato fino al 1952 e poi soppresso. Siamo cioè in presenza di una politica di immobilismo nei confronti degli enti locali, adottata dal Governo e della maggioranza, mentre le esigenze delle popolazioni tendono ad aumentare. Questa politica non poteva avere che conseguenze disastrose, e prova ne siano i disavanzi economici dei Comuni e delle Province, coperti con mutui, così come prima ho accennato.

Un'altra considerazione, già fatta del resto in quest'Aula in occasione dell'esame del bilancio del Ministero dell'interno, è quella concernente i disavanzi che non sono reali. Bisogna infatti considerare che i disavanzi non sono quelli che gli enti propongono, ma quelli che le Giunte provinciali amministrative e spesso le Commissioni centrali, quando l'esame del bilancio viene loro sottoposto, stabiliscono, falcidiando gran numero di spese e quindi non risolvendo i problemi della vita dei cittadini, i quali si aspettano dalle Amministrazioni dei loro Comuni molto di più.

È necessario, pertanto, mettere in evidenza che con questa legge il contributo principale che si dà è quello per l'istruzione pubblica. A parte l'assunzione dei mutui per

i piccoli Comuni, in numero di 650, mi pare che, per quelli non capoluoghi di Provincia, il contributo principale, sia pure sviluppato in cinque anni, è quello per la pubblica istruzione, contributo che ritengo opportuno esaminare un po' da vicino per giudicare poi se sia necessario o meno ricorrere ad ulteriori provvidenze, così come noi proponiamo.

Alla fine del 1964 lo Stato provvederà per la scuola nella misura del 40 per cento delle spese, riferite a quelle che si sono effettuate nel 1957, anno in cui i Comuni hanno speso per la pubblica istruzione 88 miliardi e le Province 11 miliardi; e bisogna considerare che dal 1957 ad oggi le spese sono certamente aumentate perchè nuovi servizi scolastici si sono resi necessari.

Si deve però aggiungere che alla fine del 1964, in conseguenza dell'applicazione del piano decennale della scuola, i Comuni e le Province si troveranno ad affrontare una

spesa ben più rilevante di quella attuale e praticamente saranno a totale loro carico oneri indubbiamente superiori a quelli che affrontano oggi. Pertanto anche questo intervento dello Stato nel giro di tre o quattro anni non darà ai Comuni nessun beneficio di natura finanziaria.

Ecco perchè, colleghi, a nostro avviso, resta aperta la possibilità dei Comuni di risanare i bilanci soltanto con i mutui, e a questo riguardo io credo che sarebbe utile vedere come si sono pronunciate le varie Associazioni, l'A.N.C.I., la Lega dei Comuni italiani, l'Unione delle Province, e, in definitiva, anche organi ufficiali dello Stato.

C'è una rivista della Presidenza del Consiglio la quale nel 1958 si esprimeva in termini precisi a proposito del metodo di copertura dei disavanzi economici dei bilanci soltanto con i mutui, peraltro non sempre possibili.

## Presidenza del Vice Presidente CESCHI

(Segue R U G G E R I). « La delicatezza della situazione patrimoniale degli enti deficitari dovuta al continuo, progressivo incremento dei debiti consolidati, avrebbe consigliato » — questo diceva nel 1958 la rivista « Documenti di vita italiana » della Presidenza del Consiglio — « la corresponsione da parte dello Stato di contributi in capitale, onde non rendere più grave la situazione patrimoniale e più tesa quella economico-finanziaria ».

Ora, vediamo se queste dichiarazioni, fatte, per esempio, anche al Congresso della Democrazia cristiana, queste richieste fatte — ne ho il testo — al terzo Congresso della Associazione Comuni italiani, debbano restare sempre soltanto semplici dichiarazioni. È ormai da anni che si dice che non è più possibile, senza una legge che dia tranquillità e possibilità sul piano economico ai Co-

muni, andare avanti con l'aumento dei mutui. Vediamo dunque se non sia veramente il caso di correre ai ripari e di risolvere, sia pure parzialmente, la situazione. Cosa proponiamo noi in definitiva? Proponiamo che per l'integrazione dei bilanci non si usi più, anche se si volesse accettare il contributo in capitale, la vecchia formula, perchè sono state fatte delle eccezioni giustificate. Si è affermato che il contributo in capitale da parte dello Stato ai Comuni è un incentivo a gonfiare le spese dei bilanci comunali, perchè alcuni amministratori considererebbero che tanto lo Stato dà il 30, il 40 o il 50 per cento. È un'obiezione giusta. Ed allora noi proponiamo che si costituisca con una regolare iscrizione in bilancio — e nel bilancio 1961-62, notate — un fondo, che possiamo chiamare fondo di solidarietà nazionale, da ripartirsi non più in base al giudizio sog-



gettivo dei bilanci da parte degli enti locali, ma sulla base di criteri oggettivi, e cioè in relazione al reddito medio imponibile *pro capite*, valutato in base ad accertamenti eseguiti dallo Stato.

Ciò indubbiamente consente di venire incontro alle località più depresse. E, poichè il contributo competerà in base alle condizioni oggettive del Comune, indipendentemente dal modo come i bilanci saranno compilati, da un lato non ne verrà alcuna spinta a gonfiare i bilanci e dall'altro si lasceranno arbitri gli amministratori di decidere responsabilmente sulle scelte, e per la politica della spesa e per la politica dell'entrata. Per godere del contributo non saranno poste, in questo modo, neppure assurde imposizioni di gravami eccessivi e sperequati. Si dice infatti nel nostro articolo aggiuntivo che il gettito per abitante delle sovrimposte sui terreni, eccetera, di accertamento erariale, verrà calcolato ad aliquote massime.

Circa l'entità della somma, mi pare di avere accennato all'inizio di questo mio breve intervento che già nel 1947, cioè in condizioni per lo Stato molto più difficili di quelle di oggi, erano stanziati sul bilancio dello Stato ben 25 miliardi per gli enti locali, Comuni e Provincie. Credo che la stessa cifra possa essere stanziata nel bilancio dello Stato, anche perchè si tratta di partire dal 1961-62.

Noi riteniamo quindi che quello che chiediamo non sia molto; riteniamo però che sia assolutamente necessario che ciò sia fatto, in attesa di una vera riforma. Questo sarà il banco di prova per vedere chi è che intende difendere realmente i Comuni e chi invece li difende con promesse, con speranze di provvedimenti, operando in modo da lasciare le cose come sono.

Per queste ragioni invitiamo il Senato ad accogliere la nostra proposta.

**P R E S I D E N T E**. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**C E N I N I**, *relatore*. Un altro emendamento, che la Commissione non ha esaminato, perchè presentato dopo. Comunque, an-

che se l'avesse esaminato, non l'avrebbe potuto accogliere. Qui c'è un grosso problema di carattere finanziario, anche se non di necessità immediata, ma con una copertura in prospettiva. Di ciò non soltanto si deve preoccupare il Governo, ma anche la 5ª Commissione, finanze e tesoro.

Io non entro nel problema di sostanza, sul quale potrei anche, personalmente, essere d'accordo, perchè si tratta di uno dei modi per risolvere la situazione di determinati Comuni e Provincie. Ma, ripeto, sussiste un grave problema di carattere finanziario, per il quale non è assolutamente possibile che l'emendamento venga accolto.

**P R E S I D E N T E**. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

**T A V I A N I**, *Ministro delle finanze*. Concordo con quello che ha detto la Commissione. Già ne ho parlato ieri. Innanzitutto c'è il problema finanziario. È vero che si posticipa al 1961-62 per evitare l'articolo 81, ma il problema evidentemente resterebbe sempre, per il bilancio.

Debbo comunque osservare che nello studio, che ieri ho già annunciato, su questo argomento, certamente non mi troverò concorde sull'impostazione del metodo suggerito in questo emendamento, secondo cui l'inclusione dei Comuni e delle Provincie nell'elenco per il riparto deve essere proposta dalle Giunte provinciali amministrative e deve essere sottoposta al parere di una Commissione parlamentare. Ciò vorrebbe dire non poter evitare la pressione che sui parlamentari grava da parte di quasi tutti i Comuni d'Italia. Se su questo piano si dovrà marciare, è chiaro che dobbiamo trovare una formula obiettiva, sulla base di statistiche od altro... (*Interruzione del senatore Ruggeri*). Voglio soltanto dire che non è nel senso proposto che io intenderei la norma.

Per quanto riguarda il problema attuale dell'inclusione nella legge, le obiezioni avanzate dalla Commissione valgono ovviamente anche per il Governo,

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 23-bis, proposto dai senatori Ruggieri ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

B U S O N I , *Segretario* :

*Disposizioni transitorie e finali*

Art. 24.

I Comuni e le Province, che nel 1959 hanno applicato le sovrimposte sul reddito dei terreni e le addizionali sui redditi agrari con aliquote inferiori a quelle massime previste dagli articoli 13 e 14 della presente legge, potranno, per un decennio, a decorrere dal 1° gennaio 1960, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purchè applichino, per le sovrimposte sul reddito dei terreni e per l'addizionale sui redditi agrari, le aliquote in atto nel 1959.

P R E S I D E N T E . Per questo articolo la Commissione ha proposto un nuovo testo. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario* :

Art. 24.

I Comuni e le Province, che nel 1960 hanno applicato la sovrimposta sul reddito dei terreni con aliquota inferiore a quella massima prevista dall'articolo 13 della presente legge, potranno, per un decennio, a decorrere dal 1° gennaio 1961, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purchè applichino per la sovrimposta sul reddito dei terreni almeno l'aliquota in atto nel 1960.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo,

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 24 nel nuovo testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario* :

Art. 25.

I Comuni e le Province che per l'esercizio 1959 sono autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte, sovrimposte e addizionali in misura superiore al limite massimo fissato, con inizio dal 1° gennaio 1960, dalla presente legge, nel caso di accertate necessità e nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa a mantenere tali eccedenze anche dopo la data predetta, riducendo l'eccedenza almeno di un decimo ogni anno.

P R E S I D E N T E . Per questo articolo la Commissione ha proposto un nuovo testo. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario* :

Art. 25.

I Comuni e le Province che per l'esercizio 1960 siano autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e delle sovrimposte in misura superiore al limite massimo fissato, con inizio dal 1° gennaio 1961, dalla presente legge, nel caso di accertata necessità e nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa a mantenere tali eccedenze per un decennio anche dopo la data predetta, riducendo la eccedenza di almeno un decimo ogni anno,

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 25 nel nuovo testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario* :

Art. 26.

Le disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1957 e 1958, sono prorogate per il triennio 1959-1961, con le modalità ivi previste per l'esercizio 1958.

Con inizio dall'esercizio 1960, l'applicazione di eccedenze alle aliquote massime sulle sovrimposte fondiari, agli effetti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della precitata legge, deve essere in misura non inferiore a lire 15 e lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile, rispettivamente, per i Comuni e per le Province, sull'aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui terreni, e di lire 10 per ogni 100 lire sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, o dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, le eccedenze di cui al comma precedente devono essere applicate in misura non inferiore alla metà di quelle stabilite dal precitato comma per gli altri Comuni.

Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti finanziari all'uopo designati sono autorizzati ad accettare a garanzia dei mutui concessi ai Comuni ed alle Province, ai sensi ed agli effetti del presente articolo, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e professioni e sull'addizionale provinciale alla detta imposta.

P R E S I D E N T E . Anche per questo articolo la Commissione ha proposto un nuovo testo. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario* :

Art. 26.

Con inizio dall'esercizio 1961 l'applicazione di eccedenze sulla sovrimposta terreni, agli effetti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 80, richiamata dalla legge 30 luglio 1959, n. 558, deve essere in misura non inferiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile, per i Comuni e per le Province.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, numero 703, le eccedenze di cui al comma precedente devono essere applicate in misura non inferiore alla metà di quelle stabilite dal precitato comma per gli altri Comuni.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 26 nel nuovo testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario* :

Art. 27.

I Comuni e le Province sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazione dei rispettivi Consigli.

A mente di detta ricognizione, dovranno essere aggiornati i relativi inventari, con indicazione della destinazione e dell'eventuale reddito.

Il termine per gli adempimenti di cui al 1° comma, è di un triennio per le Province ed i Comuni capoluogo di Provincia e di un biennio per gli altri Comuni, dalla entrata in vigore della presente legge. Per gli adempimenti di cui al secondo comma, il termine è di mesi sei dalla comunicazione di approvazione della delibera da parte della Giunta provinciale amministrativa.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

Art. 28.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in lire 19.000 milioni per l'esercizio 1959-60, si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo il Governo ha presentato due emendamenti. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

« Al primo comma, sostituire le parole: "derivanti dall'applicazione della presente legge" con le altre: "derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 6 e 11 della presente legge" ».

« Inserire, dopo il primo comma, il seguente:

" All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 16 e 16-bis della presente legge si provvede con l'aumento del gettito derivante dall'applicazione della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, recante nuove disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata " ».

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. Volevo ricordare alla Commissione, a proposito dell'articolo 28, che bisogna fondere le due coperture, perchè sulla copertura che prima era prevista soltanto per l'articolo 16-bis, adesso incidiamo anche per la pubblica istruzione nonchè per le strade. Quindi propongo il seguente nuovo testo per il primo comma dell'articolo 28: « Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà per 19 miliardi per l'esercizio 1959-60 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, e per la parte rimanente con l'aumento del gettito derivante dall'applicazione della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, recante nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata ».

Il secondo comma resta invariato.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il primo comma dell'articolo 28 secondo il nuovo testo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 28 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Militerni ha proposto un articolo 28-bis. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

Art. 28-bis.

Somme pari ad almeno il 15 per cento delle maggiori entrate derivanti ai Comuni ed alle Provincie dall'applicazione della pre-

sente legge saranno devolute per contribuire all'estensione dei miglioramenti economici al personale dipendente previsti dalla legge 27 maggio 1959, n. 324.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Militerni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**M I L I T E R N I .** Onorevole Presidente, dopo aver sentito, anche ufficiosamente, il parere della Commissione, ritiro l'emendamento. Mi si consenta, però, di invitare, con la più viva premura, il Governo a predisporre, con la maggiore urgenza, la strumentazione finanziaria per la soluzione integrale del vitalissimo problema del più equo trattamento economico del personale degli enti locali. Il Governo assolverà, così, all'impegno assunto, di recente, e personalmente dal ministro Tambroni, con l'accettazione dell'ordine del giorno Cenini in sede di discussione della legge sui miglioramenti economici agli statali.

Nel corso della discussione di questa importante legge, dal Governo e da tutte le parti politiche, è stato fatto l'elogio degli amministratori locali. Chi come me e tanti di noi, per oltre un decennio, è stato, nei Comuni e nelle Provincie, vicino ai funzionari degli enti locali, è sicuro che Governo e Parlamento sono unanimi nell'estendere lo elogio a questa benemerita categoria di servitori dello Stato, autentica avanguardia della vita civile del Paese, innegabilmente meritevole, e con estrema urgenza, di più equo e degno trattamento economico.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Trabucchi, Minio, Fortunati, Roda, Oliva e Cenini hanno, a loro volta, presentato un altro articolo 28-bis. Se ne dia lettura.

**B U S O N I ,** *Segretario:*

Art. 28-bis.

I Comuni e le Provincie sono autorizzati a sostituire con delegazioni sul gettito della imposta comunale sull'industria, commercio,

arti e professioni e relativa addizionale provinciale e, in mancanza, sulle somme loro dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito dell'I.G.E., le delegazioni già rilasciate sulle addizionali all'imposta sui redditi agrari.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

**T A V I A N I ,** *Ministro delle finanze.* Il Governo è d'accordo.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'articolo 28-bis proposto dai senatori Trabucchi, Minio ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 29. Se ne dia lettura.

**B U S O N I ,** *Segretario:*

Art. 29.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti questo articolo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ha chiesto di parlare il senatore Fortunati. Ne ha facoltà.

**F O R T U N A T I .** A norma dell'articolo 74 del Regolamento chiedo di sottoporre all'Assemblea l'esame del testo, così come è stato approvato, dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 6. Il terzo comma recita: « La ripartizione di detto contributo verrà effettuata tra Comuni e Provincie in proporzione delle spese rispettivamente sostenute dai Comuni e dalle Provincie nel corso degli esercizi finanziari 1960-1961 e 1962-63 ». A me pare che lo spirito della proposta non fosse quello di ancorare

una volta per sempre a due esercizi detta suddivisione, in quanto il terzo comma si riferisce a tutti gli esercizi successivi al 1962-1963. In secondo luogo, lasciando il testo così come è, vi è veramente una anomalia in quanto si parla di esercizi finanziari 1960-1961 e 1962-63.

In terzo luogo, trattandosi di spese sostenute dai Comuni e dalle Provincie, non si può parlare di esercizi finanziari ma di anni solari. Pertanto ritengo che sarebbe opportuno che il riferimento temporale fosse così indicato: « nel biennio precedente », in modo da seguire un criterio di carattere generale e permanente.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sulla proposta del senatore Fortunati.

**O L I V A , relatore.** La Commissione crede di poter essere d'accordo con il testo proposto, anche se sul merito dell'emendamento ha una sua diversa idea, la quale non collima completamente con quella del proponente. Non c'è dubbio però che il testo debba essere quello proposto dal senatore Fortunati, il quale corregge quello che probabilmente è stato soltanto uno sbaglio materiale. Si dovrà quindi leggere: « nel corso del biennio precedente ».

Chiederei poi al senatore Fortunati di farsi iniziatore anche di un'altra piccola correzione di forma. Il suo emendamento dovrebbe parlare, anzichè di « ripartizione fra Comuni e Provincie », di « suddivisione fra Comuni e Provincie ». Infatti noi parliamo di « ripartizione » immediatamente dopo, ma in tutt'altro senso. Quindi è bene distinguere i due concetti.

**F O R T U N A T I .** D'accordo.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

**T A V I A N I ,** *Ministro delle finanze.* Il Governo è d'accordo.

**P R E S I D E N T E .** Il testo dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 6, già

approvato dal Senato, dovrebbe allora essere così formulato: « La suddivisione del contributo fra Comuni e Provincie verrà effettuata in proporzione delle spese rispettivamente sostenute dai Comuni e dalle Provincie nel corso del biennio precedente ».

Poichè non si fanno osservazioni metto ai voti questa nuova formulazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Metto quindi ai voti l'articolo 6 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Avverto che il senatore Pignatelli ha presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

**B U S O N I ,** *Segretario :*

« Il Senato, in conseguenza della discussione sul grave problema dell'evasione delle imposte di famiglia attraverso il trasferimento di residenza da un Comune all'altro, cui spesso si accompagna la deplorabilissima compiacente tolleranza del Comune di arrivo, impegna il Governo a studiare e proporre al Parlamento, nel più breve termine possibile, un provvedimento atto a risolvere sul piano fiscale e su quello morale l'anzidetto problema ».

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Bolettieri. Ne ha facoltà.

**B O L E T T I E R I .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come rappresentante di una delle zone più depresse del nostro Paese, per giunta recentemente colpita da alluvioni che ne hanno depauperato le fonti di reddito, non posso non far sentire in questa occasione il grido accorato, quasi disperato delle popolazioni

di quelle nostre terre, popolazioni che sono alle prese con i più elementari bisogni, che versano in una situazione disperata, eppure ricevono in questi giorni gli avvisi di pagamento delle imposte, onorevole Ministro, per un ammontare più elevato che non negli anni scorsi. Infatti è successo che, per una annata disgraziata, l'anno scorso è stata concessa la rateazione del pagamento in 9 quote anziché in 3, appunto a titolo di agevolazione. Ma mentre 3 di queste rate sono state pagate nel 1959, le altre 6 vengono a scadere nel 1960 in aggiunta al pagamento delle imposte del 1960, con qualche aumento delle imposte stesse.

Onorevoli colleghi, nell'approvare questa legge che pure avvia a soluzione un delicato problema qual'è quello dei bilanci comunali e provinciali, ci rendiamo conto del tragico contrasto esistente fra quell'aspirazione alla autonomia degli enti locali — autonomia non soltanto amministrativa ma anche istituzionale, e che quindi non può non basarsi sulla autosufficienza anche finanziaria — e quelle che sono le necessità, purtroppo, delle popolazioni che non possono pagare e sulle quali viene a gravare la maggior parte delle imposte dirette e indirette, statali e locali. È una tragica situazione, onorevoli colleghi, di cui dobbiamo prendere coscienza ed alla quale dobbiamo cercare in tutti i modi di ovviare, onde non abbia più a crearsi una situazione tale di difficoltà per cui, dove il reddito è minore e dove i bisogni sono maggiori, le tasse si pagano proporzionalmente in misura maggiore. Per i Comuni più poveri si dovrà pur trovare — com'è stato accennato — una qualche forma di conguaglio.

Non è chi non veda che, mentre noi ci preoccupiamo delle sorti dell'agricoltura — e tutti abbiamo sentito le appassionate perorazioni ed argomentazioni dall'estrema destra, al centro, all'estrema sinistra, in favore delle popolazioni agricole — le fonti stesse di questa essenziale attività di tante zone meridionali e non soltanto meridionali vengono ad inaridirsi spesso sotto la spinta di un eccessivo gravame fiscale in cui il criterio della giustizia non viene rispettato.

Ora, noi dobbiamo avere, e lo abbiamo, il senso dello Stato cui accennava il senatore Trabucchi, e dobbiamo preoccuparci dei problemi di copertura; ma il senso dello Stato io ritengo debba esserci anche quando si ravvisa il pericolo di un inaridirsi delle fonti di reddito e quindi delle stesse fonti fiscali.

Non potevo trascurare questa occasione, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, per richiamare su questo argomento la vostra attenzione affinché, per esempio, si vogliano sospendere quegli atti esecutivi che, specie nelle zone alluvionate, in questi giorni, con estremo senso, non dico di iniquità o di ingiustizia, ma certo di inopportunità, si vedono compiere, come nella piana del metapontino e nei Comuni che si affacciano nella piana stessa, così come del resto io penso si verifichi anche altrove. Onorevole Ministro, quelle zone che sono alle prese con la risoluzione dei più elementari problemi di vita, con problemi a volte di fame, debbono trovare la comprensione da parte del Governo e da parte del Parlamento affinché, nei prossimi provvedimenti che sono in cantiere a favore dell'agricoltura, per alleggerire i disagi delle popolazioni più misere, si trovi la maniera di soddisfare le esigenze di queste zone che, se è giusto che non si leghino all'ombelico dello Stato, come diceva stamane il senatore Trabucchi, e debbono avere quindi una certa dinamicità nel potere impositivo, nello stesso tempo però non debbono attingere all'unica fonte di reddito che costituisce anche l'ossatura della loro economia.

Cerchiamo di renderci conto di tutti questi problemi, cerchiamo nelle prossime occasioni di tener viva questa fiaccola per combattere l'ingiustizia fiscale ed anche per affermare sani criteri economici, col cercare di potenziare quell'attività che è alla base della vita economica delle popolazioni meridionali: l'agricoltura. Altrimenti, onorevoli colleghi, è inutile parlare di volontà di riscatto, è inutile parlare di industrializzazione, di conversione delle colture quando non avremo create le possibilità di un accumulo di risparmio, benchè minimo, e quindi di uno sviluppo di vita economica di quelle popolazioni in favore delle quali mi sono permesso

di rivolgere il mio appello al Ministro, nel momento in cui dichiaro di approvare questa legge, che indubbiamente segna un passo avanti per le condizioni di vita degli enti locali e che va quindi, pur se indirettamente, anche a beneficio delle popolazioni, comprese quelle agricole, verso le quali tante voci favorevoli si sono levate in quest'Aula. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Bertone. Ne ha facoltà.

**BERTONE.** Prendo la parola per una dichiarazione di voto in veste di Presidente della Commissione di finanze e tesoro, anche se questa è forse la prima volta che ciò avviene.

La legge che stiamo per approvare è stata presentata al Senato il 1° ottobre 1958. Immediatamente la Commissione finanze e tesoro l'ha presa in esame, ed io credo di poter affermare che forse finora nessuna legge ha richiesto tanta continuità di fatica e di attenzione. Noi dobbiamo rendere il dovuto omaggio ai collaboratori principali di questa legge: al ministro Taviani ed al sottosegretario Piola, che continuamente furono da noi chiamati in Commissione e fuori delle sedute di essa, per mettere a nostra disposizione tutti gli elementi necessari per un retto giudizio ed una buona conclusione.

Ma particolarmente, per quanto riguarda il lavoro della Commissione, io segnalo all'attenzione ed alla gratitudine di tutti i senatori i nostri colleghi che vi hanno precipuamente dedicato la loro opera: e intendo dire i due relatori, Oliva e Cenini, e i senatori Trabucchi e Fortunati, che hanno speso una quantità inverosimile di tempo e di sedute per studiare i problemi e per risolverne tutte le difficoltà. La legge non è perfetta, non è completa; dovremo fare degli altri passi. Ma si trattava delle finanze comunali, e tutti sappiamo quanto sia grave il problema e come tutti ci sentiamo affettuosamente attaccati alla sua risoluzione, perchè il Comune è la sede della nostra vita.

Ora, io, come Presidente della Commissione, che ho assistito a questi lavori, che non vi ho certo partecipato con quell'intensità con cui vi hanno partecipato i colleghi nominati ma che sono stato testimone del lavoro e del Ministro e dei suoi collaboratori e del Sottosegretario e dei suoi collaboratori e soprattutto, ripeto, dei colleghi che in sede di Commissione hanno tanto lavorato, credo sia mio dovere segnalare questi alla gratitudine ed al buon ricordo di tutto il Senato. (*Vivi applausi da tutti i settori*).

Di quanto abbiano poi collaborato i colleghi della maggioranza e della minoranza qui in Aula, è il Senato testimone. Poche volte vi sono stati interventi tanto numerosi, vivaci, così interessanti, così densi di osservazioni e così pieni di senso di responsabilità. Gli stessi emendamenti che si sono moltiplicati per la strada, anche dopo che già ne avevamo esaminati molti in Commissione, e che sono venuti continuamente, fino all'ultimo, e sono stati esaminati e dalla Commissione e dal Senato, sono indice eloquente dell'attenzione che Commissione e Senato hanno dato al grave compito: e ciò onora la Commissione, ma più ancora l'Assemblea, di cui la Commissione è parte.

Non dubito che questo mio sentimento sarà condiviso da tutto il Senato. (*Vivi, generali applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Minio. Ne ha facoltà.

**MINIO.** Onorevole Presidente, io non posso in questo momento che confermare il voto favorevole che il nostro Gruppo darà al disegno di legge, ma credo che, appunto perchè daremo voto favorevole, sia necessario, nel momento in cui si conclude la discussione, precisare la nostra posizione e sottolineare le nostre riserve, che non sono certamente di poco conto, perchè non possiamo affermare che si è fatto quanto si doveva per i Comuni e per le Provincie e per alleviare, se non superare, le difficoltà degli enti locali.

Credo innanzitutto di dover sottolineare in questo momento che la stessa portata fi



nanziaria del provvedimento — ossia i mezzi finanziari che verranno attribuiti ai Comuni da queste norme — sarà certamente ben poca cosa di fronte alla grave situazione dei nostri Comuni e delle nostre Provincie.

Ho avuto ieri occasione di ascoltare da parte del collega senatore Roda delle cifre relative alla situazione dei bilanci comunali e, con esattezza, le cifre relative al disavanzo dei Comuni. Non so adesso se il collega Roda intendesse soltanto parlare del disavanzo economico o del disavanzo finanziario complessivo, che comprende, come osservava l'onorevole Ministro, anche i mutui contratti per le opere pubbliche di carattere straordinario; mi pare d'altra parte di aver sentito dall'onorevole Ministro delle cifre relativamente al disavanzo economico dei Comuni e delle Provincie, le quali, stando a quanto mi risulta, non sono esatte. Da una pubblicazione del Ministero dell'interno, dedicata alla situazione della finanza locale nel 1956, risulta che il disavanzo economico — ossia la differenza tra spese ordinarie ed entrate ordinarie — già in quell'anno ammontava a 130 miliardi per i Comuni, di cui 50 miliardi coperti da maggiorazioni ed il rimanente con mutui a pareggio dei bilanci, mentre per le Provincie il disavanzo saliva a 37 miliardi, di cui 23 coperti con maggiorazioni e la parte rimanente con mutui a pareggio; in totale, fra Comuni e Provincie, un disavanzo economico di 167 miliardi, che non può essere contestato, perchè lo si trova in una pubblicazione ufficiale del Ministero dell'interno, e che successivamente non è di certo diminuito, ma è notevolmente cresciuto, pare fino a 260 miliardi nel 1958. Anche a volere considerare, con maggiore aderenza alla realtà, come effettivo disavanzo economico la sola parte coperta con mutui, trattasi pur sempre di una somma enorme di debiti che i Comuni e le Provincie devono contrarre ogni anno solo per fare fronte alle spese di ordinaria amministrazione.

Non c'è bisogno di dire che il provvedimento non cambierà quasi affatto questa situazione, tanto più che quest'anno i Comuni e le Provincie, oltre all'incremento annuale del disavanzo, dovranno affrontare quello do-

vuto alla maggiore spesa per i dipendenti. Qui debbo sottolineare ancora una volta il nostro rammarico che nè il Governo nè la Commissione abbiano detto una sola parola a questo riguardo, nonostante che ancora non molti minuti fa il collega Militeri abbia risollevato la questione. Sta di fatto che Commissione e Ministro hanno completamente taciuto, il che vuol dire che il Governo non ha nessuna intenzione di mantenere l'impegno preso davanti al Parlamento, davanti alle Amministrazioni comunali e provinciali e davanti agli stessi dipendenti degli enti locali. Ormai è certo, almeno nella volontà del Governo, che gli enti locali dovranno arrangiarsi per conto loro. Ciò significa che alla fine del 1960 la situazione dei Comuni e delle Provincie sarà peggiore di quella odierna ed avremo un disavanzo economico maggiore di quello attuale.

Detto questo, onorevoli colleghi, io debbo brevemente aggiungere qualche altra cosa sulla portata del progetto di legge che stiamo per approvare. Non mi pare che si possa condividere l'opinione espressa dal Ministro ed anche dai colleghi relatori, che con questo provvedimento la finanza locale si avvii verso « quella sufficiente dinamicità ed autonomia », di cui ha parlato l'onorevole ministro Taviani, e tanto meno che questo provvedimento si muova nel senso di « assicurare agli enti locali quella possibilità di manovra tributaria », di cui ha parlato il senatore Cenini.

Si è detto — se non sbaglio, proprio dal senatore Cenini — della necessità che la finanza locale non diventi un'appendice della finanza dello Stato, e mi pare che presso a poco gli stessi concetti abbia espresso il Ministro delle finanze. Ora non sembra, onorevoli colleghi, che i provvedimenti adottati in questi ultimi anni vadano in questa direzione, sembra anzi tutto il contrario, perchè alle imposte comunali si sostituiscono partecipazioni a tributi erariali o contributi dello Stato, mentre si sono succeduti provvedimenti restrittivi diretti a limitare sempre di più la possibilità di manovra degli enti locali, a tal punto che oggi non solo sussiste il vecchio testo del 1931, ma esso è notevolmente

peggiorato, perchè rimangono le stesse imposte, con l'aggravante che su nessuna di esse è più possibile una manovra tributaria, ed è caduta ormai ogni possibilità di maggiorazione sulle imposte principali, perchè tale è il significato di quanto in questa sede è stato deciso anche in merito alla sovrimposta fondiaria. Oggi l'opera è stata portata a termine, e fra soppressione d'imposte, divieti e limitazioni, i Comuni sono letteralmente chiusi in una maglia di ferro entro la quale debbono rimanere e dalla quale non possono muovere un dito.

Questa situazione grave ed allarmante, che perdurando finirà per gettare nella paralisi le Amministrazioni locali, rende più che mai necessario mantenere l'impegno assunto dal Governo e dal Senato: quello di affrontare al più presto il problema di una seria riforma della finanza locale, che diventa tanto più urgente quanto più siamo convinti che senza un'adeguata autonomia tributaria è inutile ed assurdo continuare a parlare di autonomie comunali, che rimarranno sempre una vuota parola. E sussiste ancora un'altra ragione, perchè credo che dobbiamo tutti essere altrettanto convinti che non si fa l'interesse dei Comuni, e non si fa nemmeno l'interesse delle popolazioni più povere, limitando ad essi i mezzi finanziari: infatti quando i Comuni non hanno i mezzi, non sono i ricchi che ne soffrono, perchè ad essi non manca nulla e non hanno bisogno di nulla, mentre dall'attività e dall'opera dei Comuni dipende in gran parte la elevazione del tenore di vita delle popolazioni, il miglioramento delle loro condizioni. Quando i Comuni sono privi di mezzi e nelle ristrettezze in cui si trovano oggi, è la parte più povera della popolazione che ne va di mezzo e che ne soffre. Credo che l'onorevole Trabucchi ed altri colleghi siano convinti di questo, ma dobbiamo esserne convinti tutti e soprattutto dobbiamo essere convinti di una cosa: che, se è necessario abolire le imposte più impopolari che colpiscono la parte più povera della popolazione, non dobbiamo però indulgere a quella demagogia che indica i Comuni come i responsabili del fiscalismo nel nostro Paese, e che in realtà è diretta, sotto la scusa di proteggere i po-

veri, a favorire i ricchi ed a mettere i Comuni, ossia la cellula democratica dello Stato italiano, nella condizione di non poter nè vivere nè morire.

Ed in ultimo, prima di concludere, vorrei sottolineare che forse la cosa più positiva, starei per dire la sola, di questo progetto di legge, è la decisione adottata alla unanimità dal Senato, in accordo con il Ministro, sulla imposta di famiglia, la riconferma (perchè di riconferma si tratta) dell'autonomia del tributo e del diritto dei Comuni di applicarlo indipendentemente ed in maniera autonoma dagli accertamenti erariali. Io mi associo al senatore Trabucchi che ha espresso la certezza che la Magistratura rispetterà la volontà del Parlamento. Mi associo alle sue parole, malgrado che i precedenti non siano del tutto confortevoli, ed esprimo la stessa fiducia, onorevoli colleghi, non soltanto in relazione all'imposta di famiglia e alle altre questioni della finanza locale che ho sollevato, ma al fatto che il rispetto della volontà del Parlamento da parte del Potere esecutivo e della Magistratura non è un problema marginale, ma di fondo della nostra vita democratica e delle istituzioni democratiche del nostro Paese. Perchè il giorno in cui fosse dimostrato che la volontà del Parlamento non conta nulla, e che la volontà del potere legislativo e quindi della rappresentanza popolare, può essere ignorata e calpestata, quel giorno segnerebbe la fine delle nostre istituzioni parlamentari, senza nemmeno bisogno di attendere che il Parlamento diventi nuovamente bivacco di altri manipoli.

Giunti a questo punto, poichè è nota la situazione che si è venuta a creare dopo la sentenza della Cassazione, e relative circolari ministeriali, vorrei vivamente pregare il Ministro, tenendo conto della situazione contraddittoria e caotica, della confusione che ne è derivata, di voler portare a conoscenza dei Comuni, delle Prefetture, delle Giunte provinciali amministrative, la riconfermata volontà del Parlamento italiano, affinché vi si attengano, e sia posta fine a questa incresciosa situazione. È vero che questo progetto deve ancora andare all'altro ramo del Parlamento, ma è pur vero che non si tratta

di una norma innovativa, ma di una riconferma, come hanno dichiarato anche i relatori e il Ministro, e del resto, nemmeno le sentenze della Cassazione sono leggi. Qui si tratta di una riconferma della volontà del Parlamento, e tale volontà deve essere rispettata e fatta rispettare.

Ciò premesso, e con le espresse riserve, confermo di nuovo il voto favorevole del mio Gruppo a questo provvedimento di legge, e mi auguro, così votando, che gli amministratori dei Comuni italiani, che certamente non saranno entusiasti di esso, quegli amministratori ai quali vanno tante lodi, ma pochi fatti, non ci debbano domani rimproverare questo voto. (*Applausi dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che la Commissione procederà al coordinamento formale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 19,20*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie in materia di edilizia »** (*Approvato dal Senato, modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (**493-D-Urgenza**).

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie in materia di edilizia », già approvato dal Senato, modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Il senatore Conti ha presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

**B U S O N I**, *Segretario*:

« Il Senato,

pur ritenendo non opportuna la inclusione delle disposizioni sulle agevolazioni per le costruzioni alberghiere in una legge destinata a regolare il trattamento tributario delle case di abitazione;

rileva l'importanza del problema delle facilitazioni di cui ha bisogno l'espansione turistica, auspicando l'emanazione di un provvedimento che regoli esplicitamente la materia alberghiera,

ed invita il Governo a voler esaminare la possibilità di presentare un apposito disegno di legge per la concessione di agevolazioni tributarie a favore delle costruzioni alberghiere in genere, ivi compresi gli stabilimenti idrotermali o balneari, i rifugi alpini ed ogni altra opera od impianto in genere che costituisca coefficiente per l'incremento turistico ».

**P R E S I D E N T E.** Il senatore Conti ha facoltà di illustrare questo ordine del giorno.

**C O N T I.** Onorevoli colleghi, sarò brevissimo, perchè il contenuto dell'ordine del giorno è semplicissimo. Non è che un invito al Governo a provvedere a che ci si avvii a delle agevolazioni tributarie anche nel settore delle costruzioni alberghiere in genere, meglio precisate nell'ordine del giorno. Ciò in uniformità ad un punto, sul quale il Senato si è già intrattenuto, della relazione presentata dal senatore Trabucchi, il 26 novembre 1959, al testo di legge che allora portava il numero 493-C. L'ordine del giorno è conforme nella intenzione, non nell'esattezza formale espressiva, ad un ordine del giorno già approvato dalla Camera nella riunione della 6ª Commissione del 17 dicembre 1959.

Penso pertanto che a questo ordine del giorno nè il relatore nè il Governo possano essere contrari. Le agevolazioni tributarie nei

settore delle costruzioni alberghiere, anche da un punto di vista turistico, hanno un'importanza di tutta chiarezza.

Non debbo aggiungere altre parole a chiosa dell'ordine del giorno, anche per ubbidire ai due superlativi con i quali ho iniziato. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**TRABUCCHI, relatore.** Nessuno avendo chiesto la parola, il relatore non può che ripetere quello che è scritto nella relazione della Commissione. La Commissione non ha trovato argomenti tecnici nè argomenti economici per mutare il suo parere, espresso ampiamente a suo tempo e che ha trovato l'approvazione del Senato. Di fronte al conflitto insorto su di un punto determinato tra Senato e Camera, la Commissione si rimette al Senato. Posso aggiungere che io personalmente non voterò la modifica; ma la Commissione si rimette completamente al Senato.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

**TAVIANI, Ministro delle finanze.** L'iter di questo travagliato disegno di legge è stato già esposto dall'onorevole Presidente. Credo che da tale iter scaturisca per il Governo il dovere di un riserbo, per cui è ovvio che esso si rimetta al Senato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Conti, debbo dire che posso accettarlo come raccomandazione. In tema di agevolazioni tributarie bisogna andare piuttosto cauti, perchè ci troviamo di fronte a pressioni dell'altro ramo del Parlamento per una revisione di tutto il problema. Comunque porremo la nostra attenzione sulla questione ed accettiamo l'invito come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Senatore Conti, mantiene il suo ordine del giorno?

**CONTI.** Lo mantengo.

**PRESIDENTE.** Si dia allora nuovamente lettura dell'ordine del giorno del senatore Conti.

**BUSONI, Segretario:**

« Il Senato,

pur ritenendo non opportuna la inclusione delle disposizioni sulle agevolazioni per le costruzioni alberghiere in una legge destinata a regolare il trattamento tributario delle case di abitazione;

rileva la importanza del problema delle facilitazioni di cui ha bisogno l'espansione turistica, auspicando l'emanazione di un provvedimento che regoli esplicitamente la materia alberghiera,

ed invita il Governo a voler esaminare la possibilità di presentare un apposito disegno di legge per la concessione di agevolazioni tributarie a favore delle costruzioni alberghiere in genere, ivi compresi gli stabilimenti idrotermali o balneari, i rifugi alpini ed ogni altra opera od impianto in genere che costituisca coefficiente per l'incremento turistico ».

**PRESIDENTE.** Metto ai voti lo ordine del giorno del senatore Conti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle singole modificazioni.

Si dia lettura del primo comma dell'articolo 1 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

**BUSONI, Segretario:**

« I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purchè a negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra,

sono esenti dalla imposta erariale sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata:

a) di anni 25, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;

b) di anni 24, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

c) di anni 22, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

d) di anni 20, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di anni 18, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;

f) di anni 16, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;

g) di anni 14, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;

h) di anni 11, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;

i) di anni 8, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;

l) di anni 5, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 1 nel testo emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha soppresso il secondo comma dell'articolo 1.

**O L I V A .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**O L I V A .** Il mio intervento (che sarà brevissimo) mi sembra doveroso dopo che, nella precedente votazione del Senato, vi furono — in piena libertà — colleghi autorevoli (anche della mia parte) che votarono, per loro giustificati e ragionati motivi, contro le proposte della quinta Commissione, approvate invece dal Senato sia per quanto riguarda la scala delle agevolazioni tributarie, sia rela-

tivamente alla differenziazione delle agevolazioni gravanti sulle imposte dovute allo Stato da quelle gravanti sui Comuni e sulle Provincie. Purtroppo abbiamo avuto una grossa offensiva dell'ambiente imprenditoriale contro questa coraggiosa difesa assunta proprio dal Senato a favore delle prospettive finanziarie che sarebbero derivate ai Comuni ed alle Provincie da una abbreviazione dei termini delle agevolazioni tributarie gravanti su di loro.

Il fatto peraltro che io non abbia presentato emendamenti al nuovo testo della Camera significa evidentemente che mi adatto alla situazione parlamentare che si è venuta determinando, e che può suggerire al Senato di rinunciare alla sua precedente impostazione, approvando invece il testo della Camera. Ciò tuttavia non significa che debba cadere in dimenticanza quell'esigenza che il Senato aveva sentito di dover riconoscere, nel momento in cui le agevolazioni all'edilizia, abbandonando il precedente carattere di provvisorietà, attraverso proroghe di uno o due anni, diventano definitive. E dovrà ancora una volta essere ricordato che la maggior parte del sacrificio, in questa manovra finanziaria che si attua a favore del settore edilizio, si fa a spese soprattutto dei Comuni e delle Provincie.

Ora, è vero che ai Comuni si è concesso un certo compenso con l'aumento dell'imposta di consumo sui materiali; ma tutto questo non gioverà alle Provincie, che non hanno neppure la prospettiva di un aumento del movimento di affari nel settore edilizio.

Dichiaro quindi che, con la stessa chiarezza e tranquillità con cui — in una precedente fase — alcuni colleghi della mia parte votarono contro quello che era il parere della maggioranza del Senato, così io, in questo momento, resterò fedele alla prima impostazione accettata dal Senato, e voterò contro le modifiche introdotte dalla Camera, con lo animo di ricordare così la necessità che, proprio per le ragioni che abbiamo testè affermate nel corso della discussione sul disegno di legge riguardante la finanza locale, non si respingano gli enti locali da quei settori economici che sono indubbiamente più floridi

dell'agricoltura, e che quindi dovrebbero essere semmai riservati, e non sottratti, alle possibilità di intervento degli enti locali.

Con questa dichiarazione non intendo oppormi a quella che può essere stata la maturazione del pensiero dello stesso Senato, ma penso che dobbiamo dispiacerci del fatto che, per motivi pur comprensibili di vantaggio particolare di un determinato settore, vengano in questo caso tenuti in minor cale gli interessi pubblici degli enti locali.

TARTUFOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. Un momento fa la Presidenza di questa Assemblea ci ha fatto ascoltare la lettura della prima modifica all'articolo 1, come è stata approvata dalla Camera. Io credo che l'Assemblea si sia espressa in senso positivo, accettando la nuova formulazione come ci veniva dalla Camera. Evidentemente da ciò discende che deve essere soppresso il comma di cui si parla, perchè esiste una preclusione di fatto per una conclusione diversa.

Noi abbiamo già accettato il testo della Camera e questo sia detto senza disconoscere la fondatezza di tutti quei richiami che, con profonda sensibilità, l'amico Oliva ha fatto, ricordando gli enti locali. Essi però, se stanno a cuore a lui, stanno a cuore a tutti noi, perchè anche noi viviamo in questo Paese e siamo a contatto con gli organi locali delle nostre circoscrizioni elettorali, per lo meno per lo sviluppo e l'attività che essi svolgono in dati settori di loro competenza.

GENCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENCO. Sono d'accordo con il senatore Tartufoli nel senso che, essendo stato approvato il primo comma dell'articolo 1, si è

costituita una preclusione per la votazione del secondo comma.

PRESIDENTE. Senatore Tartufoli, senatore Genco, la loro osservazione è sostanzialmente fondata; faccio però osservare che vi sono esigenze formali che vanno rispettate, per cui è opportuno votare ciascuna delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Metto pertanto ai voti la soppressione del secondo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti la soppressione del terzo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura del quarto e del quinto comma dell'articolo 1 nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

BUSONI, Segretario:

« Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, n. 843.

Restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i fabbricati la cui costruzione anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959 venga ultimata entro il 31 dicembre 1961 ».

PRESIDENTE. Li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

La Camera dei deputati ha soppresso l'ultimo comma. Metto ai voti questa modificazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Gli altri articoli sono rimasti inalterati.

Passiamo pertanto alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Roda.

Ne ha facoltà.

R O D A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, avrò il buon gusto di sottrarre soltanto pochissimi minuti alla vostra attenzione, per una dichiarazione che debbo fare a nome del mio Gruppo e che mi sembra doverosa, in questo momento e in simile circostanza. Dirò subito che il Partito socialista italiano esprimerà voto favorevole al testo così come è stato emendato dall'altro ramo del Parlamento, e ciò per i seguenti motivi: primo, noi prendiamo atto con legittima soddisfazione che la Camera dei deputati ha aderito al punto di vista del Senato di graduare nel tempo la riduzione dei benefici fiscali concessi all'edilizia non di lusso, ancorchè estesa agli uffici e negozi. La graduazione fa sì che l'esenzione tuttora indiscriminata, in virtù della legge ancora in atto, che protraeva per ben 25 anni l'esenzione stessa, in virtù del presente disegno di legge, continui ad avere vigore per 25 anni a favore di quei fabbricati che siano ultimati entro il prossimo anno 1961, ma, con aritmetica progressività, essa si riduca a soli cinque anni per le costruzioni ultimate oltre il 1969. Indubbiamente è un notevole passo in avanti, nel senso di giungere, sia pure gradualmente, col decorso di 9 anni, a mitigare, sino a farla quasi scomparire del tutto, una agevolazione fiscale settoriale che tante perplessità e contrasti ha sollevato anche fra gli esponenti dello stesso partito di maggioranza. E ciò è dovuto al suo stesso carattere originariamente indiscriminato, per cui se, in teoria, alla esenzione fiscale avrebbero dovuto partecipare soltanto i fabbricati di abitazione non di lusso, e quindi popolari, in pratica, tale distinzione, ispirata a criteri comprensibili di socialità, è andata dissolvendosi fino a scomparire quasi interamente nella legge ancora in vigore.

D'altra parte è indubbio che l'esenzione dalle imposte erariali, comunali e provinciali, la cui incidenza, nel complesso, tocca il

25 per cento del reddito netto dell'immobile, ha costituito nel periodo immediatamente post-bellico, in cui la casa costituiva, nella scala dei bisogni, il bisogno numero uno, un grande incentivo alla ricostruzione del patrimonio immobiliare nazionale, così gravemente danneggiato dagli eventi bellici. Parve giusto allora largheggiare in un'esenzione fiscale settoriale che, se offriva luogo a critiche fondate, tuttavia si appalesò, negli anni dal 1945 ad oggi, positivo strumento, adatto ad indirizzare in quel determinato canale investimenti che diversamente si sarebbero rivolti in altri settori che non quello della edilizia.

La legge oggi in discussione, con gli emendamenti della Camera, pone fine (con quella gradualità che è opportuno riconoscere essere indispensabile allorchè si vogliono maneggiare strumenti fiscali, senza correre il rischio di serie fratture) a uno stato di emergenza. Con il 1969 infatti, come ho ricordato, l'esenzione sarà limitata ad un solo quinquennio. Inoltre, secondo il punto di vista di noi socialisti, è verissimo che, con l'espansione dell'agglomerato comunale, marcia anche di pari passo il fenomeno tristemente famoso degli illeciti arricchimenti e sul valore delle aree e anche sul valore dei fabbricati urbani. E ciò, purtroppo, implica un indebitamento massiccio dei Comuni chiamati a fornire i cosiddetti investimenti sociali (come ho ricordato l'altro giorno in quest'Aula, in occasione della discussione generale della legge stralcio in favore dei Comuni e delle Provincie): strade, trasporti, illuminazione, acqua, gas, eccetera. Ma è altrettanto vero che lo strumento fiscale più idoneo non è nè il famigerato contributo di miglioria e, secondo il mio sommo parere, nemmeno il sistema fiscale delle sovraimposte comunali e provinciali. Altri strumenti, a nostro modo di vedere, si dovevano porre a disposizione delle Amministrazioni autonome periferiche.

Comunque, i concetti da noi espressi in Senato permangono in tutta la loro validità, ed è solo per non rinviare ulteriormente un provvedimento che, se tenuto ancora in sospeso, cagionerebbe gravi danni ad un settore di vitale importanza come è quello dell'edili-

zia, che noi socialisti approviamo il testo così come è stato emendato dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

**BERGAMASCO.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prendo ora la parola per aver avuto l'onore di riferire, a nome della Commissione, su questo disegno di legge in uno stadio precedente del suo iter parlamentare. Non è certo il caso di ritornare sugli argomenti e sui dati che assistono le diverse tesi affacciate nel corso della discussione di questo disegno di legge che ritorna per la terza volta all'esame del Senato.

Tutti ci rendiamo conto di quanto sia opportuno e necessario un graduale ritorno verso la normalità anche in questo settore, sia per amore della buona regola, sia per attenuare la disparità di trattamento fra le case nuove e quelle di vecchia costruzione, a fitto bloccato, le quali ultime sono proprio quelle, se mai, che versano in condizioni di maggiore sofferenza e costituiscono un ingente patrimonio in corso di costante e preoccupante deterioramento.

Il dissenso non verte sul fondo del problema, sul ritorno alla normalità, ma verte sui termini, sulle condizioni, sulla gradualità di questo ritorno.

Ora, sono note le travagliate vicende di questo disegno di legge. Da ultimo il Senato aveva fissato due punti: la riduzione della durata finale delle esenzioni fiscali, al termine del periodo considerato dalla legge (anno 1969), da 10 a 5 anni; l'adozione di una scala di riduzione più rapida per quanto riguarda le sovraimposizioni degli enti locali.

Il primo punto è stato accettato dalla Camera, il secondo no.

Ma non è esatto dire che l'altro ramo del Parlamento abbia inteso far prevalere una sua volontà; poichè, precisamente, esso ha sostanzialmente modificato il proprio punto di vista, accettando per una parte quello espresso dal Senato.

Come non è esatto dire che questa della edilizia resti materia morta agli effetti tribu-

tari, se proprio ieri abbiamo potuto sentire dall'onorevole Ministro dati confortanti sul rapido e continuo crescendo degli accertamenti e delle imposizioni sui fabbricati durante questi anni.

Inoltre, indipendentemente dalla considerazione che il problema della finanza locale nei suoi futuri sviluppi, ovviamente grave ed importante, non è il problema che la presente legge si propone di risolvere, ma è toccato da essa soltanto di riflesso, resta da vedere se il minor incremento delle entrate per le Province ed i Comuni, dipendente dall'allungamento dei termini delle esenzioni, non possa in definitiva trovare un compenso nella maggior materia imponibile messa a disposizione proprio da quell'allungamento dei termini.

Non va dimenticato infatti che i fabbricati dei quali si discute non sono quelli già esistenti e per i quali vige l'esenzione venticinquennale, ma sono quelli la cui costruzione, ancora da iniziarsi, è certamente collegata e condizionata anche dalla misura e dalla durata delle agevolazioni fiscali. Nè va dimenticato che le esenzioni previste dalle precedenti leggi sono scadute il 31 dicembre ultimo scorso e si è ora iniziato un periodo di *vacatio legis* certamente pregiudizievole.

Anche per questo ritengo che, al punto in cui sono le cose, il Senato farà opera di saggezza approvando il nuovo testo della legge e chiudendo così una questione che tiene nell'incertezza un importante settore della vita economica nazionale.

Darò pertanto voto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Fortunati. Ne ha facoltà.

**FORTUNATI.** Onorevole Presidente, mi pare che le argomentazioni più decisive siano consistite, da un lato, nella relazione sostanzialmente negativa del collega Trabucchi, e, dall'altro, in un certo senso... nel silenzio generale dei fautori delle modificazioni approvate! Questa contraddizione fa chiaramente capire che noi ci troviamo, per



usare un linguaggio di moda, in uno stato di necessità; e tale stato di necessità deriva dal fatto che il disegno di legge torna in terza lettura davanti all'Assemblea del Senato e dal fatto — anch'esso non casuale, mi pare — che, mentre in questo ramo del Parlamento il disegno è sempre stato discusso in Assemblea plenaria, nell'altro ramo del Parlamento esso è stato sempre discusso in sede di Commissione. (*Interruzione del senatore Amigoni*). Senatore Amigoni, abbiamo deciso noi in Commissione che si doveva ritornare in Assemblea.

Da questo punto di vista, le maggioranze in regime parlamentare hanno dei doveri più pesanti delle opposizioni, e, sempre da questo punto di vista, i Governi in un regime parlamentare hanno dei doveri più pesanti ancora delle maggioranze. Se quindi vi potevano e dovevano essere delle considerazioni di opportunità, con estrema franchezza debbo dichiarare — anche se parlo sotto questo aspetto a titolo personale — che era nell'altro ramo del Parlamento che certe considerazioni di opportunità potevano e dovevano essere svolte, di fronte ad una doppia, univoca decisione del Senato in Assemblea plenaria.

**P R E S I D E N T E**. Senatore Fortunati, tenga anche conto del numero dei componenti le Commissioni della Camera in confronto al numero dei membri di quelle del Senato; dico questo per ammorbidire la sua osservazione.

**F O R T U N A T I**. Io tengo conto di tutto, però credo che dobbiamo affermare in maniera abbastanza energica che siamo in un ordinamento bicamerale e che in un ordinamento bicamerale vi sono prerogative di entrambi i rami del Parlamento. Se un ramo del Parlamento ha scelto due volte la strada dell'Assemblea, nell'altro ramo del Parlamento si potevano svolgere quelle considerazioni di opportunità che svolgiamo noi oggi.

**T A V I A N I**, *Ministro delle finanze*. Che il Governo ha svolto, senatore Fortunati!

**F O R T U N A T I**. Perciò dobbiamo dire con estrema franchezza che non ci siamo

opposti all'adozione finale del testo approvato dalla Camera proprio per senso di responsabilità parlamentare. Ed è solo ed esclusivamente per questo senso di responsabilità parlamentare, in un ordinamento democratico parlamentare, che noi non intendiamo opporre preclusioni al testo ultimo votato dalla Camera dei deputati. Sia però ben chiaro che, per quanto concerne la nostra parte politica, noi siamo fermamente convinti che le posizioni espresse dalla Commissione a suo tempo, e ribadite dal relatore Trabucchi in occasione dell'odierna decisione, rimangono valide; che non vi erano motivi fondati per modificare queste decisioni e che, ogniquale volta si è parlato di *vacatio legis* e di particolari forme di crisi che si sarebbero manifestate in taluni settori dell'attività economica, sono state dette delle cose inesatte e si è adoperata un'arma che ha un sapore ricattatorio nelle mani di gruppi speculatori imprenditoriali del nostro Paese. (*Appuusi dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

#### Annunzio di interpellanze

**P R E S I D E N T E**. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

**B U S O N I**, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intendano finalmente adottare per arginare nella città di Napoli il continuo verificarsi di crolli di fabbricati che oltre a provocare la morte di intere famiglie, come vi è accaduto nella notte tra il 25 e il 26 gennaio corrente, gettando sul lastrico sempre più numerosi cittadini che vanno ad accrescere il già troppo alto numero di senza-tetto e di baraccati;

e per conoscere se non considerino indispensabile prendere alcune eccezionali misure tra le quali le più urgenti sono:

1) dare al Comune dei fondi speciali per sistemare quelle famiglie, che sono rimaste senza casa o sono costrette a restare in abitazioni dichiarate pericolanti dalle autorità competenti, sia in alberghi, come è stato fatto in altri periodi, sia nei numerosi alloggi attualmente sfitti esistenti in numero rilevante in diversi quartieri di Napoli;

2) stanziare fondi speciali perchè il Comune sia in grado di andare incontro alle più impellenti necessità dei cittadini rimasti privi di alloggio abbisognevoli di assistenza e di cure;

3) procedere d'urgenza ad una inchiesta, affidata ad organi competenti del Genio civile, del Comune ed anche con l'ausilio di liberi professionisti all'uopo incaricati, sulle condizioni di stabilità degli edifici che si ha ragione di ritenere danneggiati in seguito agli eventi bellici o per trascurata manutenzione, tenendo conto delle numerosissime denunce giacenti presso gli uffici del comune di Napoli;

4) procedere immediatamente alle opere necessarie ed urgenti per fronteggiare le situazioni di pericolosità, anche se tali opere siano di competenza dei proprietari, con il procedimento della riparazione in danno;

5) stanziare adeguati fondi per la rapida costruzione di alloggi di tipo popolare (239).

PALERMO, BERTOLI, VALENZI, CERABONA

#### Annuncio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E**. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**B U S O N I**, *Segretario*:

Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intendano prendere sia per sveltere i lavori del Comitato interministeriale

costituitosi col compito di sanare la situazione creatasi fra I.N.A.M. ed ospedali a proposito delle rette di degenza sia per migliorare la gestione dell'I.N.A.M., riconosciuta dalla FIARO, dalla ADOL e soprattutto dagli assicurati oltremodo difettosa.

Gli interroganti fanno notare che la situazione di cassa di molti ospedali è divenuta assai delicata appunto per l'insolvenza dell'I.N.A.M. e che con le vecchie rette gli ospedali non possono più fare fronte all'assistenza del malato.

L'assistenza è divenuta più costosa sia per il caro vita, che ha obbligato le amministrazioni ospedaliere ad aumentare i costi di gestione, sia per i nuovi mezzi di indagine ed i nuovi ritrovati terapeutici, soprattutto in campo chirurgico, che hanno inciso fortemente sul costo del malato.

Infine gli interroganti fanno rilevare la sperequazione esistente fra le rette concesse dall'I.N.A.M. agli ospedali e quelle convenzionate con molte case di cura, oggi indispensabili data l'insufficienza di letti esistenti in tutta Italia e non possono non esternare la propria meraviglia per la strana pretesa dell'I.N.A.M. di corrispondere alle case di cura rette inferiori a quelle riconosciute agli ospedali e, mentre chiedono una efficiente politica che permetta un adeguato aumento dei posti letto negli ospedali, ritengono che nell'attesa, dovendosi usufruire delle case di cura, sia eliminata la sperequazione sopra lamentata (714).

SCOTTI, MONTAGNANI MARELLI

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere se sono esatte le notizie che hanno allarmato gli ambienti portuali e le categorie economiche interessate circa la soppressione delle linee per l'Africa Orientale e per il Nord Africa proprio mentre si offrono al nostro Paese più larghe possibilità di scambi con i paesi dell'Africa e mentre altri popoli di quel continente stanno per raggiungere la loro indipendenza aprendo nuovi sbocchi al commercio estero nel Mediterraneo (715).

PALERMO, VALENZI

Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere, se di fronte al susseguirsi di crolli di fabbricati nella città di Napoli, non credano adottare provvedimenti urgenti al fine di assicurare i cittadini tutti ed in specie se non credano dare disposizioni al Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, al Genio civile ed agli uffici tecnici del comune di Napoli affinché si faccia un controllo su tutti i fabbricati di antica costruzione con la messa in atto di opere per prevenire crolli dei fabbricati riscontrati fatiscenti, nonchè fare tutto quanto altro tecnicamente si riterrà opportuno (716).

SANSONE

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, rilevato che l'ufficio postale e telegrafico di Sansepolcro (Arezzo) ha dovuto essere trasferito dalla vecchia sede sita nel Palazzo Pretorio perchè questo è risultato pericolante; che il Comune, nell'ambito delle sue limitate possibilità e malgrado che l'obbligo della sistemazione del servizio compete allo Stato, ha provveduto nel miglior modo possibile al trasferimento dell'ufficio stesso in ambiente che tuttavia non corrisponde alle esigenze della cittadinanza sia per l'ubicazione periferica rispetto all'agglomerato urbano sia per l'inidoneità dei locali; che il ministero da parecchi anni promette la costruzione a Sansepolcro di un edificio adeguato alle odierne necessità ma che queste promesse non sono state mantenute mentre per capoluoghi di comuni vicini è stato provveduto; che il Consiglio comunale di Sansepolcro, all'unanimità ha votato il 14 dicembre 1959 un ordine del giorno col quale, constatato al riguardo che l'attuale stato di cose non può ulteriormente procrastinarsi senza nuocere gravemente agli interessi cittadini, ha sollecitato al ministero la promessa costruzione di un nuovo edificio, chiede quali siano in merito le intenzioni del Ministro e se non creda di disporre che debba essere proceduto con la massima urgenza all'esau-

dimento della richiesta di dare anche a Sansepolcro una sede dell'ufficio postale e telegrafico veramente degna, sia in seguito alla particolare deprecabile situazione nella quale l'ufficio è venuto ora a trovarsi, sia perchè la città stessa è in continuo sviluppo ed anche per questo ha urgenza che si vada incontro alle sue esigenze (1502).

BUSONI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è vero che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti abbia deliberato di costruire nella città di Trieste un nuovo edificio da adibire a sede degli uffici della Soprintendenza ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità.

In caso affermativo, per conoscere le ragioni obiettive, particolarmente attinenti le esigenze di carattere funzionale, che hanno determinato la scelta di Trieste, anzichè Udine, a sede regionale.

Contro la decisione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, l'interrogante osserva:

1) che la città di Trieste è in posizione geografica decentrata rispetto alla Regione Friuli-Venezia Giulia;

2) che la sede della Soprintendenza a Trieste poteva essere giustificata nel tempo in cui a Trieste faceva capo anche l'Istria con le monumentali città di Parenzo e Pola;

3) che il patrimonio artistico ed archeologico della regione Friuli-Venezia Giulia si concentra intorno alla città di Udine, disseminato nei vari centri del Friuli (Gorizia compresa) come Aquileia, Cividale, Grado, Zuglio Carnico, Gemona, Pordenone, Spilimbergo, S. Daniele ed altri;

4) che l'istituzione (od il mantenimento) della sede a Trieste, venuta meno la giurisdizione sui centri di interesse archeologico dell'Istria, significa allontanare la Soprintendenza dai luoghi (Friuli) dove la sua presenza è necessaria sia per conservare le opere di inestimabile pregio già raccolte, sia per aiutare a scoprirne altre che attendono di venire alla luce.

In relazione a quanto sopra, l'interrogante chiede se l'onorevole Ministro non ritenga di dover riesaminare il problema della sede alla stregua della situazione di fatto ed in rapporto alle vere esigenze dei centri artistico-storico ed archeologici da soprintendere (1503).

PELIZZO

Ai Ministri della difesa e delle partecipazioni statali, per conoscere se riflettano le opinioni dei Ministri interrogati le critiche che il settimanale « Aeronautica » rivolge con tanta acredine al disegno di legge n. 658 sulla « Istituzione del Commissariato per l'Aviazione civile » presentato dal Governo all'esame del Senato in data 17 luglio 1959.

È opportuno richiamare l'attenzione dei Ministri interrogati sul fatto che il settimanale « Aeronautica » è edito dall'Associazione Arma aeronautica e che — secondo quanto ha stampato l'Agenzia internazionale Interavia nel n. 4395 del 7 gennaio 1960 — un accordo è stato stipulato fra il Ministro della difesa-aeronautica e l'Associazione Arma aeronautica per regolare l'attività del detto settimanale.

D'altra parte sono noti i rapporti che corrono fra la Direzione del settimanale e la Vice-Presidenza della Compagnia nazionale Alitalia - Linee aeree italiane (1504).

CARBONI

#### Per lo svolgimento dell'interrogazione n. 716

S A N S O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N S O N E . Come il Senato sa, tre giorni fa è crollato un fabbricato a Napoli, provocando tre vittime e lasciando centinaia di cittadini senza casa. È un altro dei fabbricati di Napoli che è crollato, e noi assistiamo, nella nostra città, a questi crolli con una metodicità impressionante.

Io ho chiesto al Governo dei provvedimenti urgenti, e principalmente che fosse disposta un'ispezione dei fabbricati napoletani più fa-

tiscenti e più antichi. Volevo pregare lei, signor Presidente, e magari qualche membro del Governo, di far sì che potessimo avere una risposta urgente, magari stasera stessa, vista l'importanza del tema. Non è possibile che un problema così grave, che investe un milione e più di cittadini, possa essere, non dico trascurato, ma rimandato ad altra seduta. Vorrei quindi pregarla di fare in modo, se è possibile, di avere stasera una risposta e un'assicurazione del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il ministro Taviani a riferire al suo collega Ministro dei lavori pubblici la richiesta del senatore Sansone.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. Il Ministro dei lavori pubblici è attualmente fuori Roma. Lo informerò nel più breve tempo possibile.

S A N S O N E . Chiedo che si faccia in modo di affrontare il problema quanto prima, in una delle prossime sedute.

#### Ordine del giorno

##### per la seduta di giovedì 28 gennaio 1960

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 28 gennaio, alle ore 12 con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, concernente la emissione di buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi con scadenza al 1° aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1960 (913).

2. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957 (241).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Jugoslavia.

via conclusa in Belgrado il 26 marzo 1955 (653) (Approvato dalla Camera dei deputati).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale conclusa a Roma il 31 luglio 1958 (723).

5. Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione (731).

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi sul riconoscimento e la esecuzione delle decisioni

giudiziarie in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 17 aprile 1959 (734).

7. Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954 (761).

8. SPEZZANO. — Abolizione del voto plurimo nei Consorzi di bonifica (12).

La seduta è tolta (ore 19,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari